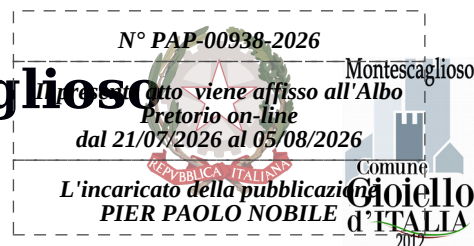




Comune di Montescaglioso

Provincia di Matera



SETTORE URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE RCG N° 549/2026 DEL 21/07/2026

N° DetSet 344/2026 del 21/07/2026

Responsabile del Settore: PIER PAOLO NOBILE

Istruttore proponente: PIER PAOLO NOBILE

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale del Comune di Montescaglioso per la durata di anni quindici

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 549/2026, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Montescaglioso, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Documento compilato a cura del Soggetto Autorizzato



PIER PAOLO NOBILE
21/07/2026 13:11:28

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale del Comune di Montescaglioso per la durata di anni quindici con opzione di rinnovo per ulteriori anni uno – Approvazione dei nuovi atti di gara a seguito del riesame in autotutela conseguente alla nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – Revoca della sospensione della procedura e prosecuzione delle operazioni di gara.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

individuato e nominato Responsabile del Settore Tecnico con decreto del Sindaco Prot. n. 0015287/P del 08/11/2018, prorogato con decreto del Sindaco prot. n. 3627 del 12.02.2020 ai sensi dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti Locali, adotta la seguente determinazione:

Premesso

- che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 551 del 12 agosto 2024 veniva indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale del Comune di Montescaglioso per la durata di anni quindici con opzione di rinnovo per ulteriori anni uno;
- che la procedura è stata pubblicata sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici ANAC e sulla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza del Bradano;
- che nel corso dello svolgimento della procedura l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dagli artt. 220 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, con nota acquisita al protocollo comunale n. 9921 del 23.06.2026, Fascicolo UVS n. 3655/2026, ha formulato richiesta di chiarimenti evidenziando taluni possibili profili di criticità della documentazione di gara;
- che le osservazioni formulate riguardavano aspetti sostanziali della disciplina della concessione, con particolare riferimento alla clausola concernente l'eventuale alienazione della farmacia comunale, ai criteri di determinazione del valore della concessione, alla congruità della garanzia provvisoria, alla mancata predisposizione di un Piano Economico Finanziario adeguatamente sviluppato, nonché alla disciplina dell'avvalimento e del subappalto;
- che, pur non costituendo la nota dell'Autorità un provvedimento sanzionatorio né un accertamento definitivo di illegittimità, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere ad un approfondito riesame della procedura, in ossequio ai principi di collaborazione istituzionale, legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Richiamata

la Determinazione Dirigenziale n. 488 del 06.07.2026 con la quale è stata disposta la sospensione cautelativa della procedura ai sensi degli artt. 21-quater e 21-nonies della Legge n. 241/1990, al fine di consentire un completo riesame degli atti di gara prima della prosecuzione della procedura.

Considerato

che il potere di autotutela costituisce espressione del principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione e consente all'Amministrazione di riesaminare i propri atti quando emergano elementi idonei a far dubitare della loro piena conformità all'ordinamento;

che, secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, l'Amministrazione conserva il potere-dovere di riesaminare gli atti di gara sino all'aggiudicazione definitiva e, ancor più, sino alla stipula del contratto, ogniqualvolta emerga l'esigenza di eliminare possibili vizi della *lex specialis* o di assicurare la piena tutela della concorrenza;

che nella fattispecie:

- non è intervenuta alcuna aggiudicazione definitiva;
- non è stato stipulato alcun contratto;
- nessun operatore economico risulta titolare di una posizione consolidata meritevole di tutela;
- permane integralmente l'interesse pubblico alla selezione del concessionario mediante una procedura pienamente conforme al Codice dei Contratti Pubblici.

Dato atto

che l'Amministrazione ha ritenuto di non limitarsi alla mera modifica delle clausole direttamente interessate dalle osservazioni dell'ANAC;

che, viceversa, è stato disposto un riesame integrale dell'intera documentazione di gara mediante verifica sistematica della conformità di tutti gli elaborati al D.Lgs. n. 36/2023, ai principi del diritto europeo e alla più recente giurisprudenza amministrativa;

che il riesame ha comportato una completa revisione degli atti costituenti la *lex specialis*.

Accertato

che, all'esito dell'attività istruttoria, sono stati predisposti nuovi elaborati di gara, tra loro perfettamente coordinati, nei quali:

- è stata definitivamente eliminata qualsiasi clausola suscettibile di attribuire al concessionario diritti preferenziali relativamente all'eventuale futura alienazione della farmacia comunale;
- è stato integralmente aggiornato il Piano Economico Finanziario secondo gli artt. 177 e 179 del D.Lgs. 36/2023;
- sono stati rideterminati il valore della concessione, il canone posto a base di gara e tutte le grandezze economiche richiamate negli atti;
- è stata ricondotta la disciplina della garanzia provvisoria al corretto valore della concessione;
- è stata integralmente riscritta la disciplina del subappalto conformemente all'art. 119 del Codice;
- è stata adeguata la disciplina dell'avvalimento alle previsioni dell'art. 104;
- sono stati aggiornati i requisiti di partecipazione e la relativa modulistica;
- è stata verificata la coerenza tra bando, disciplinare, capitolato, PEF e schema di contratto.

Evidenziato

che le modifiche introdotte non costituiscono meri aggiornamenti formali, bensì una complessiva revisione della *lex specialis*;

che tale revisione determina la sostituzione integrale della precedente documentazione di gara;

che, conseguentemente, risulta necessario procedere ad una nuova pubblicazione della procedura con riapertura integrale dei termini, così da assicurare la massima partecipazione degli operatori economici.

Ritenuto

che la soluzione maggiormente conforme ai principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza, proporzionalità, tutela dell'affidamento e favor participationis sia quella di approvare integralmente i nuovi atti di gara, sostituendo quelli precedentemente approvati;

che tale scelta risponde ad un interesse pubblico concreto ed attuale consistente nel garantire che l'affidamento della gestione della farmacia comunale avvenga mediante una procedura immune da possibili censure interpretative, assicurando la massima apertura del mercato e la piena tutela della concorrenza.

Visti

- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- la nota ANAC Fascicolo UVS n. 3655/2026;
- la Determinazione Dirigenziale n. 488/2026.

DETERMINA

1. di richiamare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto del riesame complessivo della documentazione di gara effettuato a seguito della nota ANAC;

3. di approvare i nuovi elaborati di gara costituiti da:

- Bando di gara revisionato;
- Disciplinare di gara revisionato;
- Capitolato Speciale revisionato;
- Piano Economico Finanziario;
- Allegato 1 - Istanza di partecipazione;
- Allegato 2 - Offerta economica;

4. di dare atto che i suddetti elaborati sostituiscono integralmente quelli approvati con la precedente determinazione a contrarre n. 551 del 12.08.2024 nelle parti incompatibili;

5. di revocare gli effetti della sospensione cautelativa disposta con Determinazione Dirigenziale n. 488 del 06.07.2026;

6. Di disporre la ripubblicazione integrale della procedura sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici ANAC e sulla piattaforma telematica della CUC del Bradano, con riapertura dei termini per la presentazione delle offerte previsti dagli artt. 84 e 92 del D.Lgs. n. 36/2023.

7. Di dare atto che la nuova pubblicazione costituisce nuova lex specialis di gara e sostituisce integralmente la precedente documentazione.

8. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Montescaglioso, quale amministrazione concedente, per gli adempimenti di competenza;

9. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Pier Paolo NOBILE



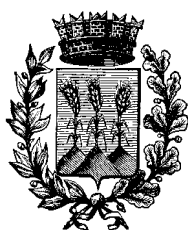
CUC Del Bradano

Montescaglioso - Pomarico

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

www.cucbradano.it

PEC: cucbradano@pec.comune.montescaglioso.mt.it



Città di Montescaglioso

SETTORE TECNICO

Via C. Venezia n. 1 - C.A.P. 75024

Tel. 0835.209233 - Fax. 0835.209229

Cod. Fisc.: 80001380775 - P.I.: 00441980778

pec: protocollo@pec.comune.montescaglioso.mt.it

Provincia di Matera

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA IN MODALITA' ELETTRONICA AI SENSI DEL C.3 ART 71 DEL CODICE

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE PER
ANNI 15 (COMUNE DI MONTESCAGLIOSO) CIG: _____**

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

CUC DEL BRADANO IN QUALITA' DI S.U.A.

Indirizzo Via Cosimo Venezia, 1 – 75024 Montescaglioso (MT)

tel. 0835 2091

P.E.C.: cucbradano@pec.comune.montescaglioso.mt.it

Responsabile del Procedimento per la sola fase di gara ai sensi dell'art 15 del D.Lgs 36/2023 e dell'art 5 della L. 241/1990:

Ing. Pier Paolo NOBILE (Responsabile CUC)

E - mail: pierpaolo.nobile@comune.montescaglioso.mt.it

PEC: cucbradano@pec.comune.montescaglioso.mt.it

Tel. 0835 209233

2) AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE:

COMUNE DI MONTESCAGLIOSO

Indirizzo: Via Cosimo Venezia, 1 – 75024 Montescaglioso (MT)

tel. 0835 2091

P.E.C.: protocollo@pec.comune.montescaglioso.mt.it

Responsabile Unico del Progetto per le fasi di programmazione, progettazione affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art 15 del D.Lgs 36/2023 e dell'art 5 della L. 241/1990:

Ing. Pier Paolo NOBILE (Responsabile CUC)
E - mail: pierpaolo.nobile@comune.montescaglioso.mt.it
PEC: protocollo@pec.comune.montescaglioso.mt.it
Tel. 0835 209233

3) OGGETTO DELL'APPALTO

- **DESCRIZIONE:** Concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale per anni 15 (Comune di Montescaglioso)
- **Determina a contrarre n.** _____
- Gara da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- **Valore stimato della concessione € 14.762.040,00**
- **Oneri per la sicurezza** NON ammessi a ribasso € 0,00
- **Canoni ammessi a rialzo** € 10.000,00 mensile oltre IVA
- **CIG:** _____

4) OPZIONI: l'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di chiedere all'Appaltatore variazioni nel limite del quinto in più o in meno di cui all'art. 120, comma 9 del d.lgs. 36/2023.

5) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Montescaglioso (MT).

6) VARIANTI: non ammesse.

7) SUDDIVISIONE IN LOTTI: unico lotto.

8) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

a) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

a.1 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:

Per la partecipazione: garanzia provvisoria di **€ 295.240,80** art. 106 D.Lgs. n. 36/2023. Ulteriore rinnovo per giorni 180, come specificato nel disciplinare di gara. Per l'aggiudicazione: cauzione definitiva - art. 117 D.Lgs. n. 36/2023 e le ulteriori polizze assicurative previste dal Capitolato Speciale di Appalto.

b) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- 1) **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:** Sono ammessi i soggetti individuati nell'articolo 65 del D.lgs. 36/2023, che non rientrino nei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
- 2) Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese, fermo restando che ogni singola impresa dovrà essere iscritta nell'apposito Albo e/o alla C.C.I.A.A.. Le imprese che partecipano con un raggruppamento non possono partecipare con altri raggruppamenti o singolarmente alla gara, pena l'esclusione. L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o che costituiranno i raggruppamenti e dovrà specificare i servizi che verranno assunti da ciascuna impresa.

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

b.2 - Requisito di ordine generale:

1. non rientrare in nessuna delle casistiche di esclusione previste dagli art. 94 e 95 del D. lgs. 36/2023;
2. assenza del divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

N.B: L'avvalimento è ammesso secondo quanto previsto dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

Resta fermo che non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti strettamente personali e professionali il cui possesso è imposto dalla normativa speciale sulle farmacie, ove per loro natura non trasferibili.

a) Requisito di idoneità professionale e tecnico-organizzativa art. 101 c.1 lett. a) del D.lgs. 36/2023:

- 1) iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro Stato membro dell'U.E.) per attività analoghe a quelle oggetto di gara.
- 2) Se trattasi di Coop Sociale: Iscrizione nell'apposito all'albo delle società Cooperative istituito ai sensi del D.M. 23.06.2004 presso il Ministero delle Attività Produttive con indicazione del numero, della data e della sezione di iscrizione di appartenenza, ovvero analogo registro dello Stato di appartenenza di imprese non aventi sede in Italia;
- 3) Se trattasi di Coop Sociale: Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali o iscrizione ad analogo registro della Regione o stato di appartenenza all'unione Europea attinente al servizio posto a bando;
- 4) Se trattasi di Associazione: Iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni (corrispondente registro ex l.328/2000);
- 5) Se trattasi di ONLUS: Iscrizione all'anagrafe tributaria, per la categoria corrispondente a quella del servizio.

N.B: Non è ammesso l'avvalimento

b.3 - Requisito idoneità professionale:

1. In caso di persone fisiche:

- per i farmacisti singoli e le società di persone tra gli stessi costituite o da costituire, l'iscrizione all'ordine e il possesso dei relativi titoli di studio ed abilitazioni

2. In caso di società:

- Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane, avendo come oggetto sociale anche il servizio di cui alla presente procedura. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

3. Dichiarazione, resa nelle forme e nei modi di cui al D.P.R. 447/2000, con la quale **gli operatori economici partecipanti si obbligano a nominare, in caso di aggiudicazione, il Direttore della Farmacia** riportando generalità e codice fiscale del farmacista individuato quale direttore;

4. Dichiarazione, resa nelle forme e nei modi di cui al D.P.R. 447/2000, con la quale **il soggetto indicato quale Direttore di Farmacia dichiara:**

- il **titolo di studio** posseduto (diploma di laurea in Farmacia oppure in Chimica e Tecnologia Farmaceutica oppure equipollenti (diploma di secondo livello-quinquennale));
- **l'abilitazione all'esercizio professionale;**
- **l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti;**
- esperienza di servizio di almeno tre anni come titolare di farmacia o Direttore di Farmacie pubbliche o private ovvero qualificate analoghe; in

alternativa sarà considerata equipollente l'esperienza di servizio di almeno cinque anni come Collaboratore Farmacista;

- 5. Curriculum vitae del farmacista individuato quale direttore di farmacia,** debitamente sottoscritto, dal quale si desuma l'esperienza richiesta come sopra dichiarata e prevista dall'art.4 del Regolamento Comunale per la gestione della Farmacia Comunale;

N.B.: Il soggetto indicato come Direttore non dovrà essere, pena l'esclusione dalla procedura di chi lo abbia indicato, altro soggetto partecipante alla presente procedura né amministratore o socio di altre società (anche da costituire) partecipanti alla presente procedura stessa né essere designato quale Direttore della Farmacia da altri soggetti partecipanti alla presente procedura.

Nel corso di validità del contratto di affidamento in concessione il Gestore potrà, datane comunicazione al Comune, procedere alla sostituzione del Direttore della Farmacia con altro farmacista in possesso dei requisiti di legge e della stessa esperienza professionale richiesta per il direttore uscente al momento della sua nomina.

Ai sensi dell'art.4 del Regolamento Comunale per la gestione della Farmacia Comunale, il Direttore di Farmacia deve possedere esperienza di servizio di almeno tre anni come titolare di farmacia o Direttore di Farmacie pubbliche o private ovvero qualificate analoghe; in alternativa sarà considerata equipollente l'esperienza di servizio di almeno cinque anni come Collaboratore Farmacista

b.4 Requisiti di economico-finanziaria:

n.1 (una) referenza bancaria, di data non anteriore alla pubblicazione del bando della gara di cui trattasi, rilasciata per lo specifico appalto oggetto della presente procedura da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ed attestanti la solidità finanziaria della ditta nonché la regolarità nell'assolvimento degli impegni finanziari. In dette referenze dovranno essere specificati l'oggetto e l'importo della presente procedura di gara.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, ogni impresa partecipante dovrà presentare la propria referenza/dichiarazione.

N.B: Non è ammesso l'avvalimento

Per i **raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale**, di cui all'art. 68 del D. lgs. 36/2023, i requisiti economico - finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti nella misura minima del 60% dalla capogruppo, i restanti requisiti devono essere posseduti dalle mandanti in ragione di minimo il 20% ciascuna, **il requisito di iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto da tutti i componenti il raggruppamento o consorzio, pena di esclusione.**

In caso di **consorzi stabili o fra società cooperative di produzione e lavoro**, di cui all'art. 65 del Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alla procedura devono essere posseduti e comprovati dai soggetti che svolgeranno il servizio, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I **consorzi stabili** di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g) del D.lgs. 36/2023 (di seguito anche "Codice"), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò

costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g) del Codice, indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Ai sensi dell'art. 67 e dell'art 225 comma 11 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

PROCEDURA DI GARA: aperta (Art. 71 D.Lgs. n. 36/2023)

- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108 c. 2 D.Lgs 36/2023) in base ai criteri indicati di seguito:

- | | | |
|----------------------|----------------|----------|
| 1. Offerta Tecnica | – ponderazione | 70 punti |
| 2. Offerta Economica | – ponderazione | 30 punti |

L'aggiudicazione sarà determinata dal Seggio e dalla Commissione giudicatrice nominate al termine della presentazione delle offerte.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e conveniente.

E' fatta salva la più ampia facoltà di non aggiudicare l'appalto in presenza di offerte ritenute non convenienti.

9) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE

9.1 TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Le offerte telematiche, devono essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma, **entro e non oltre le ore 12:00 del _____** come evidenziato sul Portale Appalti. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta fa fede la data e l'ora dell'invio effettivo della stessa.

9.2 Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.

9.3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dalla CUC del BRADANO non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo al seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce

"Conferma e invia offerta". L'operatore economico riceve una e-mail/PEC indicante data e ora della presentazione, a notifica dell'avvenuta trasmissione.

Per poter partecipare alla gara l'operatore economico dovrà inserire nell'apposita sezione del sistema denominata **"Presenta Offerta"** tutti i dati richiesti nonché la documentazione prevista nel presente disciplinare.

Ai fini della corretta presentazione dell'offerta l'operatore economico è tenuto a prendere visione della "Guida alla presentazione delle offerte telematiche".

Tutta la documentazione trasmessa deve essere firmata digitalmente, ove non diversamente indicato negli atti di gara (nelle buste dovrà essere caricata solamente documentazione, non dovrà essere presente alcun archivio digitale [.zip, .rar, etc.] firmato digitalmente).

Nel caso si sia trasmessa l'offerta alla Stazione Appaltante, ma i termini di scadenza per la presentazione dell'offerta non siano ancora superati, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l'offerta. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la 1^a seduta pubblica.

La procedura di acquisizione prevede la compilazione dei documenti in tre steps e precisamente:

- a) "A - Documentazione amministrativa"
- b) "B - Offerta Tecnica"
- c) "C - Offerta Economica".

La mancata separazione dell'offerta economica e dell'offerta Tecnica dalla documentazione amministrativa, **costituirà causa di esclusione**.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Ai sensi dell'art. 91, comma 5 del D.lgs. 36/2023 nell'offerta economica il concorrente dovrà, obbligatoriamente indicare, **a pena di esclusione e senza la possibilità del soccorso istruttorio**, i propri costi della sicurezza aziendale, concernenti l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ivi compreso il DGUE, l'istanza di partecipazione, le offerte tecniche le offerte economiche dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore che pertanto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità.

10) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

10.1 - **DOCUMENTAZIONE DI GARA:** vedi disciplinare di gara

10.2 - **FORMA DEL CONTRATTO:**

pubblica amministrativa in modalità elettronica con firma digitale certificata;

10.3 - **TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:**

180 giorni dalla data di scadenza del bando, salvo differimento richiesto dalla Stazione Appaltante;

10.4 - **SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:**

Legali Rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita dai legali rappresentanti;

10.5 - **APERTURA DOCUMENTAZIONE:**

prima seduta pubblica **giorno _____ ore 10,00** presso la sede della Stazione Unica Appaltante Comune di Montescaglioso.

La data ed il luogo di eventuali successive sedute pubbliche verranno comunicate sul Portale Appalti e sul sito del Comune di Montescaglioso.

11) ALTRE INFORMAZIONI:

- a) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
- b) Il Comune si riserva la facoltà della consegna del servizio nelle more della stipula del contratto nel rispetto della normativa vigente.
- c) Il presente bando è integrato dai documenti di gara, in particolare dal disciplinare di gara pubblicati sul sito internet della CUC del Bradano.
- d) Si richiama l'obbligo di osservanza rigorosa dell'art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- e) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs 196/2003 per le parti non abrogate e del Regolamento UE n. 2016/679 esclusivamente nell'ambito della presente gara per le finalità inerenti la gestione della procedura e comprenderà, nel rispetto di limiti e delle condizioni poste dalla predetta normativa, tutte le operazioni necessarie al trattamento in questione.
- f) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotto alla mafia.

12) PUBBLICITA':

Il presente bando unitamente al Disciplinare di gara e gli allegati necessari alla partecipazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, 84 e 85, è pubblicato:

- a) Piattaforma digitale dei bandi di gara presso ANAC
<https://pubblicitallegale.anticorruzione.it/>
- b) Sito/piattaforma telematica della CUC del Bradano www.cucbradano.it

Gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione sulla Piattaforma digitale dei bandi di gara presso ANAC (art. 27 comma 2 del Codice).

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

13) PROCEDURE DI RICORSO:

ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:

TAR BASILICATA.

I ricorsi possono essere notificati all'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa.

Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Pier Paolo NOBILE

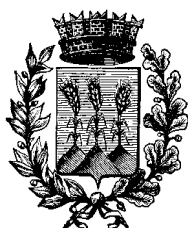


CUC Del Bradano
Montescaglioso - Pomarico

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

www.cucbradano.it

PEC: cucbradano@pec.comune.montescaglioso.mt.it



Città di Montescaglioso

SETTORE TECNICO

Via C. Venezia n. 1 - C.A.P. 75024

Tel. 0835.209233 - Fax. 0835.209229

Cod. Fisc.: 80001380775 - P.I.: 00441980778

pec: protocollo@pec.comune.montescaglioso.mt.it

Provincia di Matera

DISCIPLINARE DI GARA

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA IN MODALITA' ELETTRONICA AI SENSI DEL C.3 ART 71 DEL CODICE

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE PER ANNI 15 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 1 (COMUNE DI MONTESCAGLIOSO) CIG: _____

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene

- ✓ le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla gara in modalità elettronica indetta dalla CUC del Bradano - Stazione Unica Appaltante per il **Comune di Montescaglioso (MT)** ente aderente
- ✓ le modalità di compilazione e presentazione delle offerte, i documenti da presentare a corredo delle stesse e la procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto di cui all'oggetto.

La presente gara verrà espletata in modalità elettronica/telematica in conformità a quanto disposto dall'art. 25 del D. lgs. 36/2023(di seguito anche "Codice") mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione, previa valutazione qualitativa delle offerte tecniche presentate da parte di una Commissione Giudicatrice che verrà successivamente nominata, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni, come specificato nel presente Disciplinare, nelle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti" e nella "Guida per la presentazione delle offerte telematiche", consultabili all'indirizzo: <https://cucbradano.it>

La piattaforma telematica

L'appalto si svolge interamente in modalità elettronica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Portale Appalti accessibile all'indirizzo internet:

<https://cucbradano.it> rendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;

- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, nella sezione "*Bandi di gara*", selezionare la Procedura di gara di interesse e cliccare la voce "*Visualizza dettaglio*" cliccare poi sul pulsante "*Presenta offerta*";
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara fornite nella "*Guida alla presentazione delle Offerte telematiche*" allegata alla documentazione di gara.

La registrazione dell'operatore economico al Portale Appalti è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta telematica.

Per registrarsi /partecipare occorre:

- collegarsi al Portale Appalti <https://cucbradano.it> presente nella sezione "*Area riservata*";
 1. accedere nella sezione "*Area riservata*" con le credenziali ottenute in fase di registrazione;
 2. individuare il bando di interesse nella sezione "*Gare e procedure in corso*", visualizzare la scheda corrispondente e procedere a quanto richiesto per la presentazione dell'offerta, prendendo visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica disponibili nella sezione "*Istruzioni e manuali*" del Portale.

Si precisa che gli utenti già registrati e quindi in possesso di credenziali di accesso all'Area Riservata non devono ripetere la procedura di registrazione.

La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di semplice registrazione.

I requisiti informatici per partecipare all'appalto, le modalità di identificazione del sistema e di firma della documentazione sono comunque descritti dettagliatamente nelle "*Modalità tecniche utilizzo piattaforma e accesso Area Riservata del Portale appalti*" presente nella sezione "*Istruzioni e manuali*" e comunque allegata ai documenti di gara.

Si sottolinea che per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura **dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che**, al momento della sottoscrizione, **non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso**.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato Membro cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione Europea ha reso disponibile un'applicazione *open source* utilizzabile *on line* sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "*Software di verifica*".

La Provincia di Viterbo utilizzerà l'applicazione denominata "*Dike*" per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati membri della Comunità.

Il mancato ricevimento delle offerte o la mancata apertura delle stesse o ogni altro malfunzionamento che non consenta la partecipazione alla gara dell'operatore economico non darà luogo ad alcun diritto di impugnativa, doglianza, richiesta di risarcimento del danno a favore dell'operatore economico che ne abbia dato causa in conseguenza del mancato o errato rispetto delle predette norme tecniche. A riguardo si rimanda al paragrafo 7 (pag. 17) - *Manleva* - delle "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*".

► **CAUSE DI ESCLUSIONE:**

Sono indicate nel testo con le formule “a pena di esclusione”, “è causa di esclusione” ed evidenziate con il simbolo “►” all’inizio del paragrafo nel quale sono inserite o in corrispondenza della causa di esclusione.

■ SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso l’istituto del soccorso istruttorio. In particolare, si intendono per “mancanza, incompletezza e irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive”, con esclusione di quelli afferenti l’offerta tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 101, del Codice quanto indicato nel presente disciplinare con il simbolo ■.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre del **Comune di Montescaglioso** n. _____ e avverrà mediante **procedura aperta** ai sensi dell’art. 71 del Codice con il criterio dell’**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del Codice.

Il luogo di esecuzione del servizio è: **Comune di Montescaglioso**

Responsabile Unico del Progetto per le fasi di programmazione, progettazione affidamento ed esecuzione ai sensi dell’art 15 del Codice e dell’art 5 della L. 241/1990:

Ing. Pier Paolo NOBILE
Via Cosimo Venezia, 1, – 75024 Montescaglioso (MT)
mail: pierpaolo.nobile@comune.montescaglioso.mt.it
PEC: protocollo@pec.comune.montescaglioso.mt.it
Tel: 08352091

Responsabile del Procedimento per la sola fase di gara ai sensi del comma 14 dell’art 15 del Codice e dell’art 5 della L. 241/1990:

Ing. Pier Paolo NOBILE
Via Cosimo Venezia, 1, – 75024 Montescaglioso (MT)
mail: pierpaolo.nobile@comune.montescaglioso.mt.it
PEC: protocollo@pec.comune.montescaglioso.mt.it
Tel: 08352091

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati
- c) DGUE
- d) Modalità tecniche utilizzo piattaforma e accesso Area Riservata del Portale Appalti
- e) Guida per la presentazione di un’offerta telematica
- f) Informativa trattamento dati personali
- g) Piano Economico e Finanziario
- h) Capitolato Speciale d'appalto
- i) All. C Standard Minimi Carta della qualità Farmacia
- j) Schema Contratto di Concessione

1. OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

- **Oggetto:** Concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale per anni 15 (Comune di Montescaglioso)
- Gara da espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
- **Valore stimato della concessione** € 14.762.040,00
Calcolato ai sensi dell’art.179 comma 1 del Codice, per tutta la durata dell’affidamento (15 anni)
- **Oneri per la sicurezza** NON ammessi a ribasso € 0,00

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non si ravvisano rischi di interferenza tra i lavoratori del Concedente e quelli del Concessionario.

- **Costi stimati per il personale** € 1.992.875,40 per tutta la durata dell'affidamento (15 anni)
- Canoni che costituiscono gli importi a base di gara per tutta la durata della concessione, compresi gli eventuali rinnovo e proroga tecnica 120.000,00:
 - **€ 10.000,00** oltre IVA di legge, se dovuta **canone mensile di concessione** da rivalutare a partire dal II anno di concessione con un minimo del 3%;
- **CIG:** _____

PUBBLICAZIONI

Il bando unitamente al Disciplinare di gara e gli allegati necessari alla partecipazione, ai sensi del D. Lgs 36/2023, è pubblicato:

- Piattaforma digitale dei bandi di gara presso ANAC
<https://pubblicitlegale.anticorruzione.it/>
- Sito/piattaforma telematica CUC del Bradano
www.cucbradano.it

Gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione sulla Piattaforma digitale dei bandi di gara presso ANAC (art. 27 comma 2 del Codice).

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

2. LUOGO DI ESECUZIONE, DURATA, CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

- 2.1. Il contratto ha per oggetto le prestazioni indicate nel Capitolato speciale d'appalto, approvato con determinazione del Comune di Montescaglioso n. _____ che qui si intendono integralmente richiamate.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

- 3.1 Sono ammessi i soggetti individuati nell'articolo 65 del Codice, che non rientrino nei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
- 3.2 Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese, fermo restando che ogni singola impresa dovrà essere iscritta nell'apposito Albo e/o alla C.C.I.A.A. Le imprese che partecipano con un raggruppamento non possono partecipare con altri raggruppamenti o singolarmente alla gara, pena l'esclusione. L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o che costituiranno i raggruppamenti e dovrà specificare i servizi che verranno assunti da ciascuna impresa.

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- 4.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- a) ► le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
 - b) ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - c) ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- 4.2. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
- 4.3. ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 68, comma 14 del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

- 4.4. ► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 68, comma 15 del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 68, comma 14 del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), (consorzi stabili).

5. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 99 del Codice la stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui sopra, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 99 del Codice, all'operatore economico non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

6. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

- 6.1. Ai sensi dell'art. 88 del Codice la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato, diretto sul sito internet del Comune di Montescaglioso nonché sul sito della CUC del Bradano:
www.cucbradano.it
- 6.2. Dal Portale Appalti è possibile accedere all'elenco di tutte le procedure, in particolare cliccando su "Visualizza scheda" è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la "Documentazione di gara" elencata nel presente Disciplinare di gara e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.
- 6.3. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.

7. CHIARIMENTI

- 7.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, esclusivamente attraverso le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma "*Portale Appalti*" raggiungibile dall'indirizzo <https://cucbradano.it>
- 7.2. Nel formulare una richiesta di chiarimenti l'operatore economico deve accedere all'area riservata del portale, individuare la procedura di gara di cui trattasi, cliccare su "*Visualizza dettaglio*" e successivamente, in calce alla pagina, nel pannello "*Comunicazioni riservate al concorrente*" deve cliccare "*Invia una nuova comunicazione*".
- 7.3. Le richieste di chiarimenti o quesiti devono essere poste almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

7.4. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

- 7.5. Le risposte ai chiarimenti e quesiti vengono pubblicate sul Portale Appalti e sono visibili nella scheda di dettaglio della procedura nella sezione dedicata disposta sotto la documentazione di gara. In particolare vengono inserite nella sezione "*Comunicazioni dell'Amministrazione*" e sono visibili pubblicamente trattandosi di procedura ad evidenza pubblica.
- 7.6. Dalla pagina di dettaglio della procedura nella sezione "*Comunicazioni riservate al concorrente*" è possibile visualizzare le comunicazioni **ricevute** (lette o non lette), visualizzare le comunicazioni già **inviate** alla Stazione Appaltante e inviarne delle nuove. È presente inoltre la lista delle comunicazioni **archivate** (la piattaforma telematica sposta le comunicazioni da ricevute ad archiviate automaticamente dopo un periodo predefinito, di default di 30 giorni).
- 7.7. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **3 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 7.8. Al fine di una corretta trasmissione dei quesiti l'operatore economico dovrà prendere visione della "*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*". Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite mail/PEC.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

- 8.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione mediante dispositivo di firma digitale valida del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
 - devono essere rese e sottoscritte con dispositivo di firma digitale dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- 8.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 8.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 8.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 8.5. L'Istanza e le dichiarazioni sostitutive all.1, 2 e 2bis, dovranno essere redatte preferibilmente sui modelli disponibili all'interno dell'informativa inerente la procedura di affidamento pubblicata sul Portale Appalti:
<https://cucbradano.it>
- 8.6. Le predette dichiarazioni sostitutive dovranno essere prodotte in formato elettronico e dovranno essere sottoscritte digitalmente.
- 8.7. **Unitamente alle suddette dichiarazioni sostitutive, l'Operatore Economico dovrà presentare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) con le modalità di cui al successivo punto 15.**

Si avverte che le vigenti norme di legge in materia di autocertificazioni e le relative sanzioni per gli inadempienti (sia amministrative, che penali), impongono alle imprese concorrenti l'onere di verificare con la massima attenzione che le autodichiarazioni prodotte in sede di gara siano veritiere e non mendaci e che rappresentino esattamente stati e situazioni del concorrente.

Si precisa che nella compilazione dei modelli, il concorrente dovrà accertarsi, a pena di esclusione:

- **Che essi siano prodotti completi in ogni loro parte;**
- **che, in presenza di “dichiarazioni alternative” il concorrente stesso individui in modo chiaro ed univoco la propria situazione, barrando la dizione che “non interessa” o, in ogni caso, si attenga alle indicazioni riportate nei moduli di riferimento.**

I legali rappresentanti sono tenuti ad indicare nei modelli (ovvero in apposita separata dichiarazione) tutte le condanne subite, comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione

(N.B. Non vanno comunque indicate, e per esse non vale il divieto, le condanne per reati depenalizzati, per intervenuta riabilitazione dopo la condanna nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179 comma 7 del codice penale, in caso di revoca della condanna stessa, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna).

A questo proposito gli estremi delle eventuali condanne riportate dovranno essere chiari e dettagliati per consentire alla commissione di gara la loro verifica immediata.

- 8.8.** Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 18 del Codice.
- 8.9.** La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui agli All. 1, 2 e 2bis, o in alternativa del DGUE, con esclusione di quelli afferenti l'offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.
- 8.10.** Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 8.8, si assegnerà al concorrente che ne ha dato causa, un termine di **10 giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
- 8.11.** L'attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio è notificata, di regola, attraverso l'inoltro di una PEC e, parallelamente, dalla ricezione di una comunicazione analoga nella propria Area Riservata sul Portale Appalti. L'operatore economico, attraverso le "Comunicazioni riservate al concorrente", provvede ad integrare ed inoltrare quanto richiesto dall'Amministrazione.
- 8.12.** Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, di cui ai precedenti punti **costituisce causa di esclusione.**
- 8.13.** Nei casi di irregolarità formali, ovvero **mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali**, la Stazione Unica Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al precedente punto 8.8.

□ In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione ovvero il mancato inesatto o tardivo adempimento comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Nella sola ipotesi in cui la mancata integrazione di quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, dipenda esclusivamente da una carenza del requisito dichiarato, l'Amministrazione provvederà oltre all'esclusione del concorrente dalla gara, anche all'incameramento della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

9. COMUNICAZIONI

- 9.1.** Salvo quanto disposto nel paragrafo 7 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso le apposite funzionalità del Portale Appalti e con l'ausilio di notifiche all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche

dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

9.2. Per comunicazioni si intendono tutte quelle effettuate nel corso della procedura di affidamento quali:

- comunicazione della seduta pubblica di apertura offerte
- richiesta di chiarimenti o documenti per il soccorso istruttorio
- comunicazione dell'esclusione dei concorrenti
- comunicazione del sorteggio dei concorrenti e della richiesta documenti per comprova requisiti
- comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e dello svincolo della cauzione provvisoria alle ditte non aggiudicatrici
- comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto ecc.

Dalla propria Area riservata, all'interno del Portale Appalti, l'Operatore economico potrà consultare le comunicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante, rispondere direttamente o inviare proprie comunicazioni inerenti la procedura.

9.3. Per maggiori informazioni si rimanda al **paragrafo 8 (pag. 47)** della "*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*".

9.4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

9.5. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

10. SUBAPPALTO e AVVALIMENTO

10.1. Vista la particolare natura dei servizi oggetto della presente procedura, ai sensi dell'art 14 del Capitolato il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Non sono subappaltabili le prestazioni principali consistenti nella gestione professionale della farmacia, nell'esercizio dell'attività farmaceutica, nella dispensazione dei medicinali e nelle attività riservate al direttore di farmacia e ai farmacisti abilitati, in quanto strettamente connesse al possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore.

Restano subappaltabili le prestazioni accessorie e strumentali, quali servizi di pulizia, vigilanza, manutenzione ordinaria, facchinaggio, servizi informatici, gestione del magazzino, manutenzione degli impianti e analoghi servizi accessori.

10.2. AVVALIMENTO

10.2.1 L'avvalimento è ammesso secondo quanto previsto dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

Resta fermo che non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti strettamente personali e professionali il cui possesso è imposto dalla normativa speciale sulle farmacie, ove per loro natura non trasferibili.

10.2.2 L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti (comma 1).

10.2.3 Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di

lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta (comma 2).

- 10.2.4** Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto (comma 3).
- 10.2.5** L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante (comma 4):
- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II requisiti di ordine generale;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture;
 - c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
- 10.2.6** L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico (comma 5).
- 10.2.7** La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione (comma 6).
- 10.2.8** L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara (comma 7).
- 10.2.9** Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione (comma 12)
- 10.2.10** Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
- 10.2.11** È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

- 10.2.12** È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
- 10.2.13** ► Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
- 10.2.14** Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
- 10.2.15** Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

11. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- 11.1.** Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- 11.2.** È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 11.3.** In caso di parità si procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto per l'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.
- 11.4.** L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
- 11.5.** Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del Codice, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 comma 2 del Codice e comunque entro e non oltre i successivi sessanta giorni dall'aggiudicazione anche in pendenza di contenzioso.
- 11.6.** La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 11.7.** La stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 del Codice si riserva la facoltà di cui al predetto articolo, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- 11.8** L'Ente affidatario si riserva la facoltà della consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto nel rispetto della normativa vigente

12. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

- 12.1** ► L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, è pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto pari a **€ 295.240,80. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.**

- 12.2** La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, il Tesoriere del Comune di Montescaglioso - codice **IBAN IT 91M 07601 03200 001078879515** (inserendo come causale “VERSAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA”).
- 12.3** La fideiussione può essere rilasciata:
- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 12.4** Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
- 12.5** La fideiussione deve:
- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
 - b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
 - c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
 - d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
 - e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 - f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- 12.6** La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente
- 12.7** In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
- 12.8** Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie **UNI CEI EN 45000, UNI CEI ISO/IEC 17000 e UNI CEI ISO 9000**.
Tale riduzione NON è cumulabile con quella indicata alla lett. b).
- b) **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di **micro, piccole e medie imprese** e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
Tale riduzione NON è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) **Riduzione del 10%** nel caso ha presentato una **fideiussione, emessa e firmata digitalmente**, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art.106 del Codice
Tale riduzione è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- d) **Riduzione del 20%** nel caso in quanto in **possesso di una o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.3** **Tale riduzione è cumulabile con quella indicata alla lett. a).**

12.9 In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

12.10 Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale

12.11 La presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

12.12 Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12.13 Ai sensi dell'art. 106, comma 10, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

12.14 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del Codice e le ulteriori garanzie specificate nel Capitolato speciale d'appalto.

13. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad **€ 220,00 (euro duecentoventi/00)** scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n° 621 del 20 dicembre 2022.

13.2. Si comunica inoltre che dal 11 novembre 2019 l'importo dovuto dagli operatori economici per partecipare alle procedure di scelta del contraente può essere pagato anche tramite la piattaforma digitale pagoPA. L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del

Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha infatti aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

- 13.3.** La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara di cui hanno omesso il pagamento.

14. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, anche dei seguenti requisiti:

14.1 Requisiti di ordine generale

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

14.1.1 Non rientrare in nessuna delle casistiche di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice;

14.1.2 Assenza del divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.

N.B: Non è ammesso l'avvalimento

14.2 Requisiti di idoneità professionale/tecnico organizzativa art. 100 c.1. lett.

a) e lett. c) del Codice:

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

14.2.1 iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro Stato membro dell'U.E.) per attività analoghe a quelle oggetto di gara.

14.2.2 Se trattasi di Coop Sociale: Iscrizione nell'apposito Albo delle società Cooperative istituito ai sensi del D.M. 23.06.2004 presso il Ministero delle Attività Produttive con indicazione del numero, della data e della sezione di iscrizione di appartenenza, ovvero analogo registro dello Stato di appartenenza di imprese non aventi sede in Italia;

14.2.3 Se trattasi di Coop Sociale: Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali o iscrizione ad analogo registro della Regione o stato di appartenenza all'unione Europea attinente al servizio posto a bando;

14.2.4 Se trattasi di Associazione: Iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni (corrispondente registro ex l.328/2000);

14.2.5 Se trattasi di ONLUS: Iscrizione all'anagrafe tributaria, per la categoria corrispondente a quella del servizio.

N.B: Non è ammesso l'avvalimento

14.3 Requisiti di idoneità professionale:

1. In caso di persone fisiche:

- per i farmacisti singoli e le società di persone tra gli stessi costituite o da costituire, l'iscrizione all'ordine e il possesso dei relativi titoli di studio ed abilitazioni

2. In caso di società:

- Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane, avendo come oggetto sociale anche il servizio di cui alla presente procedura. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

3. **Dichiarazione**, resa nelle forme e nei modi di cui al D.P.R. 447/2000, con la quale **gli operatori economici partecipanti si obbligano a nominare, in caso di aggiudicazione, il Direttore della Farmacia** riportando generalità e codice fiscale del farmacista individuato quale direttore;
4. **Dichiarazione**, resa nelle forme e nei modi di cui al D.P.R. 447/2000, con la quale **il soggetto indicato quale Direttore di Farmacia dichiara:**
 - il **titolo di studio** posseduto (diploma di laurea in Farmacia oppure in Chimica e Tecnologia Farmaceutica oppure equipollenti (diploma di secondo livello-quinquennale));
 - **l'abilitazione all'esercizio professionale;**
 - **l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti;**
 - esperienza di servizio di almeno tre anni come titolare di farmacia o Direttore di Farmacie pubbliche o private ovvero qualificate analoghe; in alternativa sarà considerata equipollente l'esperienza di servizio di almeno cinque anni come Collaboratore Farmacista;
5. **Curriculum vitae del farmacista individuato quale direttore di farmacia**, debitamente sottoscritto, dal quale si desuma l'esperienza richiesta come sopra dichiarata e prevista dall'art.4 del Regolamento Comunale per la gestione della Farmacia Comunale;

N.B.: Il soggetto indicato come Direttore non dovrà essere, pena l'esclusione dalla procedura di chi lo abbia indicato, altro soggetto partecipante alla presente procedura né amministratore o socio di altre società (anche da costituire) partecipanti alla presente procedura stessa né essere designato quale Direttore della Farmacia da altri soggetti partecipanti alla presente procedura.

Nel corso di validità del contratto di affidamento in concessione il Gestore potrà, datane comunicazione al Comune, procedere alla sostituzione del Direttore della Farmacia con altro farmacista in possesso dei requisiti di legge e della stessa esperienza professionale richiesta per il direttore uscente al momento della sua nomina.

Ai sensi dell'art.4 del Regolamento Comunale per la gestione della Farmacia Comunale, il Direttore di Farmacia deve possedere esperienza di servizio di almeno tre anni come titolare di farmacia o Direttore di Farmacie pubbliche o private ovvero qualificate analoghe; in alternativa sarà considerata equipollente l'esperienza di servizio di almeno cinque anni come Collaboratore Farmacista

14.4 Requisiti di capacità economico - finanziaria:

n.1 (una) referenza bancaria, di data non anteriore alla pubblicazione del bando della gara di cui trattasi, rilasciata per lo specifico appalto oggetto della presente procedura da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ed attestanti la solidità finanziaria della ditta nonché la regolarità nell'assolvimento degli impegni finanziari. In dette referenze dovranno essere specificati l'oggetto e l'importo della presente procedura di gara (il possesso di detto requisito non può essere oggetto di avvalimento e, nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, la mandataria capogruppo deve possedere almeno n. 1 (una) referenza/dichiarazione.

N.B: Non è ammesso l'avvalimento

Per i **raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale**, di cui all'art. 68 del Codice, i requisiti economico - finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti nella misura minima del 60% dalla capogruppo, i restanti requisiti devono essere posseduti dalle mandanti in ragione di minimo il 20% ciascuna, il requisito di iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto da tutti i componenti il raggruppamento o consorzio, pena di esclusione.

In caso di **consorzi stabili o fra società cooperative di produzione e lavoro**, di cui all'art. 65 del Codice, I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alla procedura devono essere posseduti e comprovati dai soggetti che svolgeranno il servizio, salvo che per quelli

relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Ai sensi dell'art. 67 comma 2 del Codice, i **consorzi stabili** di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Ai sensi dell'art. 67 e dell'art. 225 comma 11 del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

15. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente presenta il Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all'art. 91 comma 3 del D. Lgs 36/2023.

Il modello di formulario di DGUE è stato adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del citato Regolamento.

Il DGUE dovrà essere compilato attraverso l'applicazione cloud della piattaforma M-DGUE, che permette la compilazione del file XML Response conforme alle specifiche eDGUE IT definite da AgID consentendo agli utenti di trattare i file mediante un'interfaccia di semplice e chiaro utilizzo.

L'Operatore Economico può partecipare alla gara compilando l'XML Response.

In caso di **partecipazione in RTI** dovrà essere prodotto un file XML Response per ogni componente del raggruppamento;

In caso di **partecipazione con avvalimento** dovrà essere prodotto un XML Response anche i soggetti ausiliari.

In caso di **partecipazione di consorzi**, dovrà essere prodotto un XML Response dal consorzio e dalle consorziate designate per l'esecuzione di lavori.

Il file XML Response dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale valida dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente o da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura (per i concorrenti non residenti in Italia: documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza).

Ulteriori indicazioni riguardo le modalità per compilare e presentare il DGUE sono indicate nella Guida *"Integrazione M-DGUE: compilazione del DGUE elettronico italiano eDGUE-IT conforme alle specifiche tecniche AgID"* allegata alla documentazione di gara.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

16.1 ► Le offerte telematiche, devono essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma,

entro e non oltre le ore 12,00 del _____

come evidenziato sul Portale Appalti. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta fa fede la data e l'ora dell'invio effettivo della stessa.

- 16.2** Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dalla Provincia di Viterbo non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo al seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce "*Conferma e invia offerta*". L'operatore economico riceve una e-mail/PEC indicante data e ora della presentazione, a notifica dell'avvenuta trasmissione.
- 16.3** Per poter partecipare alla gara l'operatore economico dovrà inserire nell'apposita sezione del sistema denominata "**Presenta Offerta**" tutti i dati richiesti nonché la documentazione prevista nel presente disciplinare.
- 16.4** Ai fini della corretta presentazione dell'offerta l'operatore economico è tenuto a prendere visione della "*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*".
- 16.5** ► **Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via Pec.**
- 16.6** Tutta la documentazione trasmessa deve essere firmata digitalmente, ove non diversamente indicato negli atti di gara (nelle buste dovrà essere caricata solamente documentazione, non dovrà essere presente alcun archivio digitale [.zip, .rar, etc.] firmato digitalmente).
- 16.7** Nel caso si sia trasmessa l'offerta alla Stazione Appaltante, ma i termini di scadenza per la presentazione dell'offerta non siano ancora superati, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l'offerta. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la 1^a seduta pubblica.
- 16.8** La procedura di acquisizione prevede la compilazione dei documenti in tre steps e precisamente:
- a) "A - Documentazione amministrativa"
 - b) "B - Offerta Tecnica"
 - c) "C - Offerta economica"

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- a) L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 2 del Codice, da valutarsi sulla base degli elementi indicati in seguito attraverso l'applicazione del metodo aggregativo – compensatore. La valutazione sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice nominata al termine della presentazione delle offerte.
- b) L'aggiudicazione della gara avverrà con riferimento al massimo punteggio ottenuto da ogni Concorrente. Tale punteggio è ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti all'**Offerta Tecnica (max 70 punti)** e all'**Offerta Economica (max 30 punti)**.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

- a) La Busta amministrativa è unica per tutta la gara e pertanto dovrà essere inserita tutta la documentazione richiesta in un'unica soluzione, come descritto al paragrafo 4.2 della "Guida alla presentazione dell'Offerta telematica".
Nella busta telematica "A – Documentazione amministrativa" devono essere inseriti pertanto i seguenti documenti:
 - 18.1.1** ► L'istanza di partecipazione e dichiarazioni **in bollo da € 16,00, (redatti secondo il modello Allegato 1 predisposto dalla Stazione Unica Appaltante)**.
La domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia conforme all'originale della relativa procura;
 - 18.1.2** ► Patto di integrità di cui all'**allegato 2 (redatto secondo il modello predisposto dalla Stazione Unica Appaltante)**
 - 18.1.3** ► DGUE in formato elettronico
 - 18.1.4** ► **Quietanza pagamento contributo ANAC**
 - 18.1.5** ► **Cauzione provvisoria**

- 18.1.6 ► Certificazioni riduzione Garanzia Provvisoria**
- 18.1.7 ► Quietanza avvenuto pagamento Bollo (F23/F24)**
- 18.1.8 ► in caso dell'avvalimento** (solo per le categorie ammesse), a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
- a. dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
 - b. dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
 - c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
 - d. originale in formato elettronico o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 104, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

18.2 SOTTOSCRIZIONE

Si precisa che:

- 18.2.1** nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 18.2.2** Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo v, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

18.3 Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta, indicandole specificatamente, **compilando i modelli: Allegato 1 e 2 e il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, di non trovarsi nelle condizioni previste negli artt. 94 e 95 del Codice e precisamente:

18.3.1. di non trovarsi nella condizione di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti**, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti**, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali** di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode** ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- e) delitti**, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti** di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- g) reati** relativamente allo sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto** da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

18.3.2 di non trovarsi nella condizione di sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

18.3.3 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

18.3.4. di non trovarsi in una in una delle seguenti situazioni:

- a) presenza di gravi infrazioni** debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

- b) **essere stato sottoposto a fallimento o di trovarsi in stato di liquidazione coatta, di concordato preventivo** o è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) **di non essersi reso colpevole** di gravi illeciti professionali di cui all'art 98 del Codice, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- d) **determinata situazione di conflitto di interesse** ai sensi dell'articolo 16 del Codice non diversamente risolvibile;
- e) **distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) **soggetto alla sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- g) **iscrizioni** nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) **violazione del divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) **di essere in regola** con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in applicazione della legge n° 68 del 12/03/1999 e di avere ottemperato alle disposizioni di legge, **ovvero** (in alternativa) **di non essere tenuto** al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della predetta legge n. 68 del 12/03/1999;
- l) **condizione ostativa** che, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- m) **insussistenza di rapporti** di controllo, determinati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale con altre imprese concorrenti alla presente gara e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Si precisa che:

18.4 Si applicano le disposizioni di cui all'art 96 del Codice.

18.5 Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 1, dell'art. 94 del codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 5 del predetto codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

18.6 Se l'Amministrazione ritiene che le misure di cui al precedente punto 2 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

- 18.7** Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti punti 18.5 e 18.6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 18.8** Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:
- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
 - b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
- 18.9** Le cause di esclusione previste dall'art. 94 del Dlgs 36/2023 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- 18.10** In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto **fino a due anni**, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- 18.11** L'esclusione di cui al punto 18.3.1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o della lettera d'invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 18.12** Resta fermo quanto previsto dagli art. 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 18.13** Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui

all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 125 del 1° giugno 2015. Quanto suddetto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- 18.14 a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 19.3, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- 18.15 a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 19.3, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- 18.16 a pena di esclusione**, le attestazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, comma 3 del Codice
- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
 - f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - g) del direttore tecnico o del socio unico;
 - h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

La verifica rispetto ai requisiti di cui all'art. 94, commi 1 e 2 **deve essere effettuata anche nei confronti degli institori**, intendendosi come tali quei soggetti che nell'organizzazione dell'operatore economico concorrente alla gara, sono titolari di una posizione corrispondente a quella di un vero e proprio amministratore, munito di poteri di rappresentanza.

L'Amministrazione escluderà dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 94, comma 5

N.B. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica qualora l'impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

In ogni caso l'esclusione non va disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179 comma 7 del codice penale ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

Le attestazioni di cui all'art. 94, comma 1, devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

Le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

- 18.17** dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**:
- a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
 - b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- 18.18** nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.
- 18.19** per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale.
- 18.20** in caso dell'avvalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
 - b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
 - c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
 - d. originale in formato elettronico o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

18.21 Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

- 18.21.1** atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 18.21.2** dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- 18.21.3** I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, ai propri consorziati non costituisce subappalto.
- 18.21.4** Ai sensi dell'art. 67 comma 6 del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

18.22 Per i consorzi di cooperative sociali

- 18.22.1** I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, diversi da quelli concernenti la disponibilità di attrezzature e mezzi d'opera e organico medio annuo, ove non posseduti dal consorzio in proprio, possono essere sommati in capo alle imprese consorziate indicate come esecutrici del contratto. Il consorzio partecipante alla gara deve in tal caso allegare e dimostrare il possesso di tali requisiti da parte delle singole cooperative consorziate indicate come esecutrici

18.23 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- 18.23.1** ► **a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

18.24 Per consorzio ordinario o GEIE già costituiti

- 18.24.1** ► **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 18.24.2** ► dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

N.B. Non è necessaria la corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote e di esecuzione delle prestazioni, ma la mandataria deve in ogni caso eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.

I soggetti concorrenti alla gara come raggruppamenti temporanei di impresa devono possedere i requisiti nella seguente misura minima:

- a) operatore economico mandatario, in misura maggioritaria;**
b) operatori economici mandanti, nella misura restante, con possesso di almeno il 10% da parte di ciascun operatore raggruppato.

18.25 Per raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

18.25.1 ► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
- d. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art 68 del Codice (da specificare tenendo conto che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria).

18.26 Per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

18.26.1 ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

18.26.2 ► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

18.26.3 ► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

18.27 Per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

18.27.1 ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

18.27.2 ► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

18.28 Per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

18.28.1 ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di

imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

18.28.2 ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “B – OFFERTA TECNICA”

19.1 Nella busta telematica “B – Offerta Tecnica” deve essere inserita la proposta migliorativa offerta dalla ditta, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, in caso di impresa singola, o dai titolari o Legali Rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno Raggruppamento Temporaneo d'Impresa e/o Consorzio.

19.2 Essa dovrà contenere il progetto di gestione della farmacia comunale e dovrà essere costituito da elaborati distinti per criterio di valutazione descrivendo il più dettagliatamente possibile le modalità di gestione e sviluppo dell'osservatorio. Gli elaborati dovranno essere racchiusi in un unico file .pdf **con minimo di 4 facciate A4 complessive per tutto il progetto fino ad un massimo di 15 facciate A4 complessive per tutto il progetto dattiloscritte con carattere Arial 12 interlinea p.ti 1,15 proporzione 100% e spaziatura normale**, Non concorrono al conteggio delle pagine, i sommari, i frontespizi e le eventuali schede tecniche depliant o elaborati grafici esplicativi.

19.3 Quanto offerto in fase di gara è strettamente vincolante per l'aggiudicatario e la non realizzazione di quanto proposto e valutato in sede di gara può essere motivo di risoluzione del contratto.

19.4 CRITERI

Criteri di valutazione	Sub-criteri di valutazione	Punti D Ma x	Punti T Ma x
CRITERIO 1 Modalità operative di gestione del servizio	Piano operativo, descrizione del servizio di gestione della farmacia comunale anche con indicazione specifica del personale impiegato e curriculum del farmacista.	21	
	2.1 Consegna a domicilio di disabili ed anziani (oltre 75 anni) dei farmaci, a titolo gratuito per i casi segnalati dai servizi sociali Si = 5 punti; No = 0 punti.		5
	2.2 Rilevazione gratuita del peso, della pressione arteriosa, autoanalisi di glicemia e colesterolo Si = 3 punti; No = 0 punti	-	3

CRITERIO 2 Servizi farmaceutici proposti al pubblico	2.3 Noleggio di apparecchi elettromedicali e servizio gratuito di prenotazione delle prestazioni specialistiche presso strutture ASL Si = 5 punti; No = 0 punti.	-	5
	2.4 Iniziative di fidelizzazione anche una scontistica almeno del 15% sui farmaci da banco, del 5% sui parafarmaci, del 15% sui prodotti per l'infanzia Si = 3 punti; No = 0 punti.	-	3
CRITERIO 3 Servizi aggiuntivi proposti al pubblico: tipologia e organizzazione degli stessi ad integrazione della carta dei servizi	Azioni e proposte migliorative del servizio farmaceutico, con particolare riferimento ad eventuali sperimentazioni o nuovi servizi per gli utenti (ad esempio: analisi della pelle e del capello, sindromi metaboliche, foratura di lobi dell'orecchio, telemedicina ecc.). Le sperimentazioni proposte dovranno essere illustrate e, nel caso di aggiudicazione, realizzate senza onere alcuno per l'Ente stesso. La relazione dovrà indicare le tariffe che saranno proposte ai cittadini.	21	-
CRITERIO 4 Apertura della farmacia	4.1 Per l'intera giornata del sabato Si = 3 punti; No = 0 punti.	-	3
	4.2 Orario continuato diurno (specificare orario); Si = 3 punti; No = 0 punti.	-	3
	4.3 Orario aggiuntivo per 6 ore settimanali oltre le 36 obbligatorie (per complessive 42 ore settimanali) Si = 3 punti; No = 0 punti	-	3
	4.4 Ulteriore orario aggiuntivo per 18 ore settimanali oltre le 42 ore settimanali (per complessive 60 ore settimanali) Si = 3 punti; No = 0 punti	-	3
		42	28
		Totale 70 punti	

19.4 L'offerta tecnica:

- a) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante; pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- b) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- c) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione.

19.5 Dall'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

19.6 In caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito insindacabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione;

19.7 Nel caso in cui l'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di elaborati relativamente ad uno o più degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento di valutazione non presentato e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di valutazione;

19.8 Nel caso di offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più di uno degli elementi di valutazione sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal capitolato o dalla lettera di invito troverà applicazione il precedente punto 19.7.

- 19.9 Non verrà attribuito alcun punteggio per offerte proposte in modo condizionato. Nell'eventualità che l'aggiudicatario abbia presentato una proposta con alcuni criteri ritenuti dalla Commissione di gara non accettabili o peggiorativi, la stessa Commissione predisporrà una apposita relazione illustrativa in ordine ai criteri ritenuti inaccettabili. In riferimento a tali criteri, l'aggiudicatario è comunque obbligato ad eseguire le lavorazioni, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti nell'elenco prezzi posto a base di gara.
- 19.10 I concorrenti potranno produrre tutto ciò che ritengono necessario per una migliore illustrazione e descrizione della propria offerta tecnica.
- 19.11 Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la suddetta offerta tecnica migliorativa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
- 19.12 Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.
- 19.13 L'offerta tecnica sarà valutata dalla Commissione giudicatrice sulla base di quanto presentato da ciascun concorrente e di quanto la stessa Commissione reputerà importante ed ottimale per l'espletamento dell'appalto in oggetto.
- 19.14 **All'offerta tecnica potranno essere assegnati al massimo 70 punti.**
- 19.15 Il punteggio sarà calcolato fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

20. **CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C – OFFERTA ECONOMICA"**

- 20.1. ► Nella busta telematica "C – Offerta economica" deve essere inserita, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:
- 20.1.1 ► dichiarazione **in bollo** del concorrente **Allegato 3 (preferibilmente redatto secondo il modello predisposto dalla Stazione Unica Appaltante)** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente:
- a) **offerta in aumento espressa in valore assoluto + offerta percentuale annua di rivalutazione non inferiore al 3% sul canone annuo di concessione-base di gara €10.000,00;**
- Il punteggio di 30 punti sarà attribuito valore complessivo di tutti i canoni di concessione per tutta la durata della concessione, compreso rinnovo e proroga tecnica, rialzati così come ai precedenti punti.**
- Per il calcolo dell'offerta può essere utilizzato il file xls "foglio di calcolo offerta economica" da allegare all'offerta economica.**
- 20.1.2 ► nell'offerta economica dovranno essere altresì riportati, **a pena di esclusione e senza la possibilità del soccorso istruttorio**, i costi relativi alla **sicurezza aziendale**, riferito all'appalto in questione, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice
- 20.2 Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del Legale Rappresentante, occorre allegare la relativa procura. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 18.2)
- 20.3 **All'offerta economica potranno essere assegnati al massimo 30 punti.**

21 **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

- 21.1 La prima seduta pubblica del Seggio di gara avrà luogo il

il giorno _____ alle ore 10,00

- 21.2 Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immutabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, **la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche in presenza**, bensì telematiche, per l'apertura delle buste costituenti le offerte. **I**

concorrenti, oltre a poter seguire online le richiamate sedute, riceveranno comunicazione sullo stato di avanzamento della procedura di gara nell'ambito del citato Portale.

- 21.3** L'iter procedurale potrà essere seguito anche on-line collegandosi al Portale Appalti, accedendo all'area riservata con le proprie credenziali, e consultando all'interno della pubblicazione inerente la procedura (presente nella sezione "Gare e procedure scadute") la sezione "Espletamento della gara". Per le modalità operative si rimanda al paragrafo 7 della "Guida alla presentazione delle offerte telematiche".
- 21.4** Nella prima seduta pubblica il predetto Seggio di gara procederà:
- alla verifica a sistema dei plichi telematici pervenuti nei termini. Successivamente procederà attraverso il Portale Appalti all'apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "A-Documentazione amministrativa" verificando la conformità della stessa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara.
 - nell'eventualità che siano presenti delle regolarizzazioni da effettuare su elementi e dichiarazioni essenziali da parte di Imprese, il Seggio di gara sospenderà le procedure di gara ed inviterà le imprese carenti a integrare o regolarizzare detti elementi e/o dichiarazioni essenziali entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione che verrà effettuata tramite l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma "Portale Appalti". La sospensione e la ripresa delle operazioni di gara verrà comunicata a tutte le ditte partecipanti tramite la predetta funzionalità;
 - redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
 - proporre il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 27 del Codice.
- 21.5** All'esito delle suddette attività, si procederà in seduta pubblica allo sblocco e all'apertura dell'area "B - Offerte tecniche" per la verifica della presenza dei documenti relativi alle singole Offerte Tecniche.
Della esecuzione della predetta attività, che potrà avvenire anche in successive sedute, verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi.
- 21.6** In una o più sedute riservate la Commissione composta da n. 3 membri, all'uopo nominata, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
- 21.7** Successivamente, il Seggio di gara procederà, in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Portale Appalti ai concorrenti ammessi, alle attività di sblocco e aperture delle singole offerte economiche. Nella medesima seduta pubblica, il Seggio di gara comunicherà e/o renderà visibili attraverso il Portale Appalti i "punteggi tecnici" attribuiti alle offerte tecniche.
- 21.8** All'esito delle operazioni di cui sopra procederà, attraverso l'uso della piattaforma telematica, a redigere la graduatoria e, qualora riscontrasse che alcune offerte superano la soglia di anomalia e, in ogni caso in cui in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, procederà come meglio descritto al paragrafo 25.
- 21.9** Si precisa che saranno motivo di esclusione:
- la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
 - la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
 - la presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

22 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

- 22.1 Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione giudicatrice per i **criteri con punteggio T (tabellare)** seguendo le istruzioni riportate nella tabella di cui al precedente punto 19.6
- 22.2 Per i **criteri con punteggio D (discrezionale)** la commissione attribuirà i relativi punteggi valutando l'offerta con il criterio dell'analisi comparata mediante il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G del DPR 207/2010:

La valutazione dell'offerta tecnica è effettuata con la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indic

e di valutazione dell'offerta (a); n

= numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; $\sum_n$

= sommatoria.

I coefficienti $V_{(a) i}$ sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, attraverso il metodo di seguito indicato:

la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Tra 0 e 1 la valutazione sarà graduata seguendo la seguente scala:

Valutazione	Coefficiente di valutazione
Ottimo	0,81 a 1,00
Distinto	0,61 a 0,80
Buono	0,41 a 0,60
Discreto	0,21 a 0,40
Sufficiente	0,01 a 0,20
Insufficiente/Assente	0,00

Per ciascun elemento o sub elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente **riportando a 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando, a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo la formula sopra riportata.**

Al termine dell'esame dell'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente, la Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi.

23 **VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

- 23.1 Il Seggio di gara, ricevuti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice e aver convocato tramite il Portale Appalti i concorrenti, in seduta pubblica comunicherà i punteggi assegnati a ciascuno.

Procederà quindi all'apertura della sezione/step "C- Offerta economica" e darà lettura delle offerte dei singoli partecipanti e attribuirà i relativi punteggi.

- 23.2 Il Seggio di gara darà lettura dei rialzi economici offerti (valore complessivo di tutti i canoni di concessione per tutta la durata della concessione, compreso rinnovo e proroga tecnica) dai partecipanti ed attribuirà i relativi punteggi secondo la seguente formula:

$$P = P_{\max} (R.off / R.\max)$$

Dove:

R.Off = Rialzo offerto R.max=

Rialzo massimo **Pmax= 30**

punti

Il punteggio sarà calcolato fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Nella stessa seduta pubblica saranno sommati il punteggio tecnico, il punteggio economico determinando così il punteggio complessivo di ciascuna offerta valutata.

Conseguentemente sarà stilata la graduatoria finale.

Il Seggio di gara redigerà il Verbale finale trasmettendolo alla SA per i successivi adempimenti.

24. VERIFICA DELLA COERENZA DEI COSTI DELLA MANODOPERA CON I MINIMI SALARIALI

24.1 Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 108 comma 9 del Codice, ossia verificano che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali indicati nelle tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in base a quanto previsto dall'art. 41, comma 13 del Codice.

24.2 Per effettuare la verifica di cui al precedente comma 1, il Responsabile unico del procedimento richiede all'operatore economico individuato come potenziale affidatario in base alle risultanze della gara l'illustrazione del proprio modello organizzativo e la correlata specificazione delle risorse umane impegnate nell'appalto con tale organizzazione

24.3 La verifica della coerenza dei costi della manodopera tiene in considerazione:

- a) le peculiarità del modello organizzativo adottato dall'operatore economico per la gestione dell'appalto;
- b) le eventuali agevolazioni fiscali e/o contributive applicate dall'operatore economico al proprio personale impiegato nell'appalto in relazione al modello organizzativo illustrato.

24.4 La verifica della coerenza dei costi della manodopera è effettuata dal Responsabile unico del procedimento indipendentemente dalle operazioni di verifica delle offerte eventualmente individuate come anormalmente basse. Qualora l'offerta sia rilevata come anormalmente bassa, la verifica della coerenza dei costi della manodopera è effettuata nell'ambito delle verifiche relative all'offerta anomala.

25. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) Che ottengono contemporaneamente un punteggio relativo all'elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del peso di ponderazione massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo e all'elemento Offerta Tecnica con la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi pari o superiore ai quattro quinti del peso di ponderazione massimo attribuibile allo stesso elemento Offerta Tecnica;
- b) Che appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla SA.
- c) Se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o b) il Seggio di Gara:
 - sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo;
 - rimette gli atti al Responsabile del Procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse.
- d) Se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o b) il Seggio di Gara proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, dichiarando chiusa la seduta pubblica e trasmettendo gli atti alla Stazione Appaltante per gli adempimenti conseguenti.

N.B. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

27. ALTRE INFORMAZIONI

- 27.1. Per quant'altro non previsto dal presente Disciplinare, si rinvia al Capitolato speciale d'appalto;
- 27.2. Il presente Disciplinare di gara e la ricezione delle offerte non comportano per la Stazione Appaltante alcun obbligo od impegno di aggiudicazione nei confronti di eventuali offerenti, né attribuiscono a quest'ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della stazione appaltante a qualunque titolo;
- 27.3. L'Amministrazione si riserva il diritto, a suo giudizio e con atto motivato, di sospendere o revocare la presente gara in qualsiasi stadio della procedura, senza l'obbligo di rifusione di spese e pagamento degli indennizzi ai concorrenti;
- 27.4. Informativa privacy: ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

28. IMPOSTA DI BOLLO:

- 28.1 L'imposta di bollo è dovuta per l'Istanza di cui al punto 18.1.1 nella **misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento** (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972).

L'imposta di bollo per l'istanza della gara in oggetto può essere assolta mediante:

A) **Il pagamento del modello F23, con le seguenti modalità:**

- 1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso:
 - agenti della riscossione
 - banca
 - ufficio postale
- 2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi:
 - assegni bancari e circolari presso le banche
 - assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione
 - addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di sé stesso e girati per l'incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l'ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali
- 3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento con i seguenti riferimenti:

Ufficio o Ente: codice dell'ufficio o dell'ente al quale va riferito il versamento (TJT)

Estremi dell'atto o del documento: Anno pubblicazione bando

Numero Codice gara (CIG) (solo caratteri numerici) Codice

Tributo: 458T

Descrizione: Bollo su istanza telematica Importo: 16,00 euro.

B) **Il pagamento del modello F24, con le seguenti indicazioni:**

Sezione Erario – Imposte Dirette ... Codice

tributo: 1552

Importo dovuto: 16,00 euro

Codice Ufficio: TJT

Codice atto: inserire numero Codice gara (CIG) (solo caratteri numerici)

- 28.2 La violazione delle disposizioni di cui sopra non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972).

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Matera, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 ed in particolare dall' art. 13 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti ed acquisiti, avverrà nel rispetto della normativa prevista dal predetto Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti

- si rimanda comunque all'informativa allegata al presente Disciplinare.

Titolare del trattamento è la CUC del Bradano.

Finalità del trattamento: I dati personali forniti sono essenziali ai fini della procedura di gara e il relativo trattamento, informatico e non, verrà effettuato dalla CUC del Bradano tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto. Il concorrente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all'indirizzo cucbradano@pec.comune.montescaglioso.mt.it o lettera raccomandata a/r all'indirizzo Via Cosimo Venezia, 1 cap. 75024 Montescaglioso (MT).

Con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, gli operatori economici esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Il Responsabile del Procedimento di gara
Ing. Pier Paolo NOBILE
(f.to digitalmente)



CUC Del Bradano Montescaglioso - Pomarico

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

www.cucbradano.it

PEC: cucbradano@pec.comune.montescaglioso.mt.it



Città di Montescaglioso

SETTORE TECNICO

Via C. Venezia n. 1 - C.A.P. 75024

Tel. 0835.209233 - Fax. 0835.209229

Cod. Fisc.: 80001380775 - P.I.: 00441980778

pec: protocollo@pec.comune.montescaglioso.mt.it

Provincia di Matera

Allegato 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA¹ IN MODALITA' ELETTRONICA- Busta Telematica A

Per la bollatura dell'istanza
seguire le indicazioni di cui
al Disciplinare di gara
al punto 26

**Spett. le STAZIONE UNICA APPALTANTE
CUC DEL BRADANO**

Il/La sottoscritta

nato a

il

in qualità di titolare dell'impresa/legale rappresentante dell'impresa/legale rappresentante
del consorzio ²

con sede legale in

Via

n.

tel.

fax

P.IVA

Codice Fiscale

¹ Per le riunioni temporanee di imprese o di consorzio art. 65, comma 2, lett. e), f), g) o h) D.lgs. n° 36/2023 non ancora costituito o Geie, il presente modello e le dichiarazioni in esso contenute devono essere presentate da ciascuno dei soggetti che costituiranno la riunione/consorzio. Nel caso di consorzio di cui all' art. 65, comma 2, lett. b), c) o d) del d.lgs n. 36/2023, il presente modello e le dichiarazioni in esso contenuto nel presente modello devono essere rilasciate e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio. Il presente modello e le dichiarazioni in esso contenute devono essere presentati anche dalle imprese consorziate designate ad eseguire il servizio.

² Scegliere la dizione che interessa.

CHIEDE

di partecipare alla **gara mediante procedura aperta in modalità elettronica per l'affidamento della concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale per anni 15 con opzione di rinnovo per ulteriori anni 1 (Comune di Montescaglioso) - CIG:** _____

autorizza espressamente la CUC del Bradano a rendere mediante PEC (posta elettronica certificata), o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, le comunicazioni di cui all'art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all'aggiudicazione.

A tal fine, autorizzo la CUC del Bradano a mandare/spedire ogni comunicazione relativa al presente procedimento di gara all'indirizzo **PEC**

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) di partecipare alla gara in qualità di ³:

- **impresa singola**

- mandante/capogruppo ⁴ del **raggruppamento** che (in caso di aggiudicazione) sarà costituito da:

1. MANDATARIO

NOME E COGNOME _____

Nat_ a _____ il _____

residente in _____ Via _____ N _____

CAP _____ C.F. _____

in qualità di _____ dell'Impresa

(scrivere la denominazione dell'impresa come indicato nel certificato della Camera di Commercio)

con sede in _____ Via _____ N _____

CAP _____ Cod Fisc _____ P.IVA

PEC _____

2. MANDANTE

NOME E COGNOME _____

Nat_ a _____ il _____

residente in _____ Via _____ N _____

CAP _____ C.F. _____

in qualità di _____ dell'Impresa

(scrivere la denominazione dell'impresa come indicato nel certificato della Camera di Commercio)

con sede in _____ Via _____ N _____

CAP _____ Cod Fisc _____ P.IVA

PEC _____

³ Scegliere la dizione che interessa.

⁴ Cancellare la dizione che non interessa.

- **consorzio** (*stabile, società cooperative produzione e lavoro, imprese artigiane*) in nome e per conto delle imprese consorziate di seguito elencate e che non partecipano in qualsiasi altra forma alla presente gara⁵;

-
- componente del **consorzio** (*ordinario, soggetto Geie*) che sarà costituito da : ⁶

e di non partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara; (**Allegare** dichiarazione delle quote di partecipazione e le prestazioni che ciascuna impresa nell'ambito del consorzio eseguirà).

- operatore economico con sede in altro Stato di cui all'articolo 65, comma 1, del D.lgs. 36/2023:

-
- Rete di impresa di cui all'articolo 65, comma 2 lett. g), d.lgs n.° 36/2023 (contrassegnare l'ipotesi che ricorre: ⁷

- Con Soggettività Giuridica;
- Senza Soggettività Giuridica ma con Organo comune di Rappresentanza;
- Senza Soggettività Giuridica e senza Organo Comune o con Organo Comune ma privo di Rappresentanza

Che le Imprese retiste che partecipano al seguente appalto sono le seguenti:

(Indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, codice fiscale delle Imprese retiste che partecipano al presente appalto)

Che l'Impresa Capogruppo (ovvero mandataria) la quale assume una quota dell'appalto in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle altre Imprese Retiste è:

Con sede in _____ e
partecipa al presente appalto per l'esecuzione delle parti corrispondenti alla quota del _____ % medesimo.

Mentre le citate Imprese retiste partecipano al presente appalto per l'esecuzione delle seguenti quote:

Impresa _____ quota _____ %

Impresa _____ quota _____ %

Che l'Impresa Retista Mandataria assume tale qualifica in forza (contrassegnare l'ipotesi che ricorre):

- del contratto di rete (**da allegare in copia autentica**);
- di specifico mandato già conferito (**da allegare in copia autentica**)
- di contratto di mandato che le imprese retiste si impegnano a stipulare in caso di aggiudicazione.

⁵ Caso di consorzio art. 65, comma 2, lett. b), c) o d) del d.lgs n.° 36/2023, Qualora un consorziato sia a sua volta un consorzio, deve essere indicato sia tale consorzio sia la consorziata esecutrice per conto di questo.

⁶ Caso di consorzi art. 65, comma 2, lett. h), D.lgs. n°36/2023 non ancora costituito.

⁷ Caso di rete di impresa art. 65, comma 2, D.lgs. n° 36/2023

In qualsiasi fattispecie, ricorra la rete, oltre le suddette percentuali di partecipazione, dovranno altresì essere dichiarate le prestazioni, che ciascuna impresa retista eseguirà;

Al fine di consentire all'Amministrazione di assolvere agli obblighi, di cui all'art. 19 del D.lgs. n.231/2007 e s.m.i, di adeguata verifica in merito alla individuazione del "titolare effettivo"⁸, come definito dall'art. 1, co.2 e 20, co.1 del citato Decreto "Antiriciclaggio", in ottemperanza all'obbligo di cui all'art.22 del citato decreto,

INDICA

quali "titolari effettivi" la/e seguente/i persona/e fisica/e:

- 1).....
- 2).....
- 3).....

[aggiungere righe ulteriori o ridurne il numero, a seconda del caso concreto]

(specificare per ciascuna, nome, cognome, codice fiscale e ragione della titolarità, secondo quanto di seguito specificato:

Nel caso di **società di capitali e cooperative**:

- a) **proprietà diretta**, nel caso di titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale;
- b) **proprietà indiretta**, nel caso di titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona;
- c) **controllo**, nel caso di controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria o di esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante;

Nel caso di **persone giuridiche private** (iscritte nel Registro di cui al d.P.R.10 febbraio 2000, n. 361)

sono individuati cumulativamente quali titolari effettivi sia i fondatori, ove in vita, sia i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili, come pure i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Nel caso di **società di persone, associazioni non riconosciute e consorzi**

il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza

⁸ art.20, del D.Lgs. n.231/2007 e s.m.i

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

legale, amministrazione o direzione della società o dell'operatore economico comunque diverso dalla persona fisica e in ogni caso con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Si precisa che per gli operatori economici diversi dalla persona fisica esiste sempre almeno una persona fisica, titolare effettivo diverso dall'operatore economico stesso; nel caso di ditta individuale normalmente, ma non necessariamente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica intestataria della ditta.

**AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000,
SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ E CONSAPEVOLE
DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL MEDESIMO D.P.R.
PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI**

DICHIARA

- 1) **di accettare, senza condizione** o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nei documenti di gara e nel Capitolato speciale;
- 2) di aver **esaminato gli elaborati progettuali**;
- 3) di aver **verificato la disponibilità della mano d'opera** necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché la **disponibilità di attrezzature adeguate** all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori/servizi/forniture in appalto;
- 4) **di accettare l'eventuale** consegna dei lavori sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto;
- 5) **di autorizzare**, ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 e s.m. e delle norme relative alla tutela dei dati personali, l'amministrazione appaltante a compiere il trattamento dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento d'appalto al solo fine di svolgere la propria attività istituzionale.
- 6) **di autorizzare** espressamente la CUC del Bradano a rendere mediante PEC (posta elettronica certificata), o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, le comunicazioni di cui all'art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all'aggiudicazione. A riguardo autorizzo la CUC del Bradano a mandare/spedire ogni comunicazione relativa al presente procedimento di gara all'indirizzo **PEC** _____
- 7) di essere iscritto al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. con n° REA _____
- 8) di essere iscritto nello Schedario Generale della Cooperazione⁹ n. _____
- 9) di essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di _____ dal _____ n. _____
- 10) Posizione I.N.A.I.L. _____
- 11) Posizione I.N.P.S. _____

REQUISITI D'ACCESSO ALLA PROCEDURA (sez 1)

Per la partecipazione alla procedura in oggetto

DICHIARA

- 1) che il **Direttore della Farmacia** sarà _____ abilitato all'esercizio professionale _____ con iscrizione all'Albo dei Farmacisti di _____ n° _____ del _____
- 2) di avere una esperienza di servizio di **almeno tre anni come titolare di farmacia** o Direttore di Farmacie pubbliche o private ovvero qualificate analoghe presso _____

⁹ Solamente per i consorzi di cooperative.

in alternativa

2a) di avere una esperienza di servizio almeno **cinque anni come Collaboratore Farmacista** presso _____

3) di essere **iscritto all'Ordine dei Farmacisti** della Provincia di _____ dal _____ n. _____

4) L'assenza a proprio carico di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati (Art. 94, comma 1, d.lgs. 36/2026):

- a)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (associazione per delinquere), 416-bis (associazione di tipo mafioso), del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (Reati relativi alla partecipazione ad un'organizzazione criminale);
- b)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (Pene per il corruttore), 322 (Istigazione alla corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (Millantato credito), 353 (Turbata libertà degli incanti), 353-bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 354 (Astensione dagli incanti), 355 (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 (Frode nelle pubbliche forniture) del codice penale, nonché all'articolo 2635 (Corruzione tra privati) del codice civile;
- c)** false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d)** frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- e)** delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f)** delitti di cui agli articoli 648-bis (**Riciclaggio**), 648-ter (**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**) e 648-ter.1 (**Autoriciclaggio**) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminoso o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- g)** sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h)** ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- i)**

ovvero (in alternativa)

4a) specificare le condanne riportate, comprese quelle con il beneficio della non menzione.

(barrare la fattispecie che non interessa)

N.B. Le esclusioni di cui sopra (punto 4) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (detti soggetti dovranno obbligatoriamente, a pena di esclusione, compilare le dichiarazioni di cui alla successiva **sezione 2 del presente documento**).

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato é stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato é stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4) L'insussistenza, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 94, comma 2 d.lgs 36/2023). **non aver commesso** violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento **delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

5) Di non trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) l'insussistenza a carico dell'impresa che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

ovvero (in alternativa)

b1) di aver depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di _____, autorizzazione n. _____ del _____. Per tale motivo dichiara di non partecipare alla presente gara quale Impresa mandataria di un raggruppamento temporaneo di Imprese o di Reti di Imprese.

ovvero (in alternativa)

b2) di trovarsi nella condizione di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto n. _____ emesso dal Tribunale di _____ del _____.

Per tale motivo dichiara di non partecipare alla presente gara quale Impresa mandataria di un raggruppamento temporaneo di Imprese o di Reti di Imprese

I punti b, b1) e b2), sono alternativi barrare la dizione/fattispecie che non interessa.

- c) Di non essersi reso colpevole** di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. **Tra questi rientrano:** Le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) l'assenza di una situazione di conflitto di interesse**, di cui all'articolo 16 del Codice non diversamente risolvibile;
- e) Di non aver distorto** la concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) che non risulta a proprio carico** alcuna iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- j) di non aver violato** il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
- k) di essere in regola** con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in applicazione della legge n° 68 del 12/03/1999 e di avere ottemperato alle disposizioni di legge in quanto impiega n° _____ dipendenti;

**ovvero (in alternativa)
(barrare la situazione che non interessa)**

- i1) di non essere** tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della predetta legge n. 68 del 12/03/1999 ¹⁰ in quanto impiega n° _____ dipendenti;
- l) Di non trovarsi nella condizione ostativa** che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

¹⁰ Barrare la dizione che non interessa.

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);

- m) l'insussistenza di rapporti** di controllo, determinati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale con altre imprese concorrenti alla presente gara e di aver formulato l'offerta autonomamente.

ovvero (in alternativa)
(barrare la dizione che non interessa)

- m1) l'esistenza di rapporti** di controllo, con altre imprese concorrenti alla presente gara e di aver formulato l'offerta autonomamente (indicare il soggetto e la natura del rapporto).

N.B. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 3, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, a corredo dell'offerta dovrà provare, con apposita certificazione, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Sarà cura dell'Amministrazione ritenere che le misure adottate sono sufficienti pertanto l'operatore non viene escluso dalla gara in caso contrario viene escluso e glie ne verrà data motivata comunicazione.

- 6) di non essere stato oggetto** di provvedimenti interdettivi nell'ultimo biennio, per riscontrate irregolarità sull'impiego di lavoratori in nero. (circolare 03/11/2006 n° 1733 del Ministero delle infrastrutture).

ovvero (in alternativa)
(barrare la dizione che non interessa)

- 6a) di essere stato oggetto** (nel caso, specificare i motivi) **di** provvedimenti interdettivi nell'ultimo biennio, per riscontrate irregolarità sull'impiego di lavoratori in nero. (circolare 03/11/2006 n° 1733 del Ministero delle infrastrutture).

- 7) di non avvalersi del piano** individuale di emersione di cui alla legge n. 266/2002 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002 n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";

ovvero (in alternativa)
(barrare la dizione che non interessa)

- 7a) di essersi avvalso** dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, dando atto che gli stessi si sono conclusi;

- 8) di non aver concluso contratti** di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.

- 9) **di autorizzare**, ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 per le parti non abrogate e del Regolamento europeo n. 679/2016 e s.m.i., l'amministrazione appaltante a compiere il trattamento dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento d'appalto al solo fine di svolgere la propria attività istituzionale.

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE (sez 2)

Per la partecipazione alla procedura in oggetto

DICHIARA

- 1) **Soci di società in nome collettivo/Soci Accomandatari** della società
Socio di società unipersonale della società

11

Nome/cognome	data /Comune di nascita	Codice Fiscale	carica ricoperta

- 2) **Amministratori muniti di rappresentanza/Socio Unico persona fisica/Socio di Maggioranza, in caso di Società con meno di quattro soci/Procuratori Speciali** della società

12

Nome/cognome	data /Comune di nascita	Codice Fiscale	carica ricoperta

- 3) **direttori tecnici** dell'impresa individuale _____
della società di cui al quadro 1 / della società di cui al quadro 2 ¹³

Nome/cognome	data /Comune di nascita	Codice Fiscale	carica ricoperta

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la nostra personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

- 1) **L'assenza a proprio carico** di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (Art. 94, comma 1, d.lgs. 36/2023) per uno dei seguenti reati):
I) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (associazione per delinquere), 416-bis (associazione di tipo mafioso), del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti

¹¹ Quadro da compilare solamente nel caso di s.n.c. o di S.a.s. Per gli altri tipi di società o Consorzio deve essere compilato il quadro 2.

¹² Si intendono anche i procuratori speciali ed institori.

¹³ Scegliere la dizione che interessa.

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (Reati relativi alla partecipazione ad un'organizzazione criminale);

- m)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (Pene per il corruttore), 322 (Istigazione alla corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (Millantato credito), 353 (Turbata libertà degli incanti), 353-bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 354 (Astensione dagli incanti), 355 (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 (Frode nelle pubbliche forniture) del codice penale, nonché all'articolo 2635 (Corruzione tra privati) del codice civile;
- n)** false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- o)** frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- p)** delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- q)** delitti di cui agli articoli 648-bis (**Riciclaggio**), 648-ter (**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**) e 648-ter.1 (**Autoriciclaggio**) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- r)** sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- s)** ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

ovvero (in alternativa)
(barrare la fattispecie che **non** interessa)

1a) specificare le condanne riportate, comprese quelle con il beneficio della non menzione.

N.B. Non vanno comunque indicate, e per esse non vale il divieto, le condanne per reati depenalizzati, per intervenuta riabilitazione dopo la condanna, in caso di revoca della condanna stessa, quando il reato è stato dichiarato estinto.

Ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 per le parti non abrogate e del Regolamento UE n. 679/2016 delle norme relative alla tutela dei dati personali, **autorizziamo** l'Amministrazione al trattamento dei dati forniti nel presente procedimento d'appalto per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

DICHIARAZIONI IMPORTO CAUZIONE (sez 3)

- 1) ☐ che ha prestato garanzia a mezzo cauzione provvisoria **INTERA**
(pari al 2% dell'importo complessivo dei servizi)
- 2) ☐ Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice che ha prestato garanzia a mezzo cauzione provvisoria **RIDOTTA del 30%** in quanto in possesso di una delle seguenti certificazioni:
☐ UNI CEI EN 45000
☐ UNI CEI ISO/IEC 17000
☐ UNI CEI ISO 9000
NB: La presente riduzione NON è cumulabile con quella di cui al punto 3
- 3) ☐ Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice che ha prestato garanzia a mezzo cauzione provvisoria **RIDOTTA del 50%** in quanto risulta essere
☐ Micro impresa (meno di 10 dipendenti – fatturato inferiore € 2 milioni – bilancio inferiore € 2 milioni)
☐ piccola impresa (meno di 50 dipendenti – fatturato inferiore € 10 milioni – bilancio inferiore € 10 milioni)
☐ media impresa (meno di 250 dipendenti – fatturato inferiore € 50 milioni – bilancio inferiore € 50 milioni)
☐ raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
NB: La presente riduzione NON è cumulabile con quella di cui al punto 2
- 4) ☐ Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice che ha prestato garanzia a mezzo cauzione provvisoria **RIDOTTA del 10%** in quanto ha presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art.106 del Codice.
NB: La presente riduzione è cumulabile con quella di cui al punto 2 e 3
- 5) ☐ Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice che ha prestato garanzia a mezzo cauzione provvisoria **RIDOTTA del 20%** in quanto in possesso di una o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13
NB: La presente riduzione è cumulabile con quella di cui al punto 2 e 3

***** In caso di CUMULO DELLE RIDUZIONI, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

Per usufruire dei benefici di cui sopra, l'operatore economico documenta il possesso dei relativi requisiti allegando le certificazioni sopra indicate, in corso di validità, con le modalità di cui all'art. 18 o 19 del DPR 445/2000.

FIRMATA DIGITALMENTE

*Firma digitale della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l'Impresa.
In caso di costituendo R.T.I. o Consorzio Ordinario l'offerta dovrà a pena di esclusione essere sottoscritta da tutti i componenti*

Si allegano:

- Certificazioni riduzione Garanzia Provvisoria
- Quietanza avvenuto pagamento Bollo (F23/F24)
- Cauzione provvisoria
- DGUE
- Curriculum vitae Direttore di farmacia
- Referenza Bancaria
- Ricevuta di avvenuto versamento del contributo all'Autorità
- ... altro...



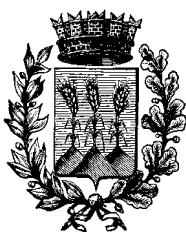
CUC Del Bradano

Montescaglioso - Pomarico

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

www.cucbradano.it

PEC: cucbradano@pec.comune.montescaglioso.mt.it



Città di Montescaglioso

SETTORE TECNICO

Via C. Venezia n. 1 - C.A.P. 75024

Tel. 0835.209233 - Fax. 0835.209229

Cod. Fisc.: 80001380775 - P.I.: 00441980778

pec: protocollo@pec.comune.montescaglioso.mt.it

Provincia di Matera

Allegato 2 - OFFERTA ECONOMICA - Busta telematica C

**Alla Stazione Unica Appaltante
CUC DEL BRADANO**

Oggetto: PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA per l'affidamento della concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale per anni 15 con opzione di rinnovo per ulteriori anni 1 (Comune di Montescaglioso) - CIG: BBD8D107A0

OFFERTA ECONOMICA

Valore stimato della concessione	€ 14.762.040,00
Oneri per la sicurezza NON ammessi a ribasso	€ 0,00
Canone annuo concessione soggetto a rialzo	€ 146.400,00
Costo del personale (15+1 anni)	€ 1.476.204,00
Durata Concessione	15 anni + 1 opz

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____

in qualità di _____

dell'impresa/legale rappresentante dell'impresa/legale rappresentante del consorzio/¹
 legale in _____ prov. _____ CAP _____ Via _____ n. _____
 P.Iva _____ Cod. Fisc. _____
 Telefono _____ PEC _____

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)

Imprese mandanti o consorziate: _____

Impresa capogruppo: _____

Con riferimento alla gara per l'affidamento del servizio di che trattasi

DICHIARA DI OFFRIRE

il **RIALZO** unico e incondizionato sul canone posto a base di gara di € 120.000,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 146.400,00

pari ad € _____ (diconsi euro _____)

così come composto

	IMPORTO ANNUO OFFERTO IN CIFRE	IMPORTO COMPLESSIO (per 15+1 anni) OFFERTO IN CIFRE	RIVALUTAZIONE ANNUA >2%
CANONE ANNUALE CONCESSIONE Base d'asta € 120.000,00			
CANONE TOTALE in cifre			

DICHIARA INOLTRE

- di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di presentazione;
- che gli **oneri di sicurezza** interni o aziendali come disciplinato dall'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 sono pari ad € _____ (diconsi euro _____);
- che i **costi per il personale** (per tutta la durata dell'appalto 15+1 anni) sono pari ad € _____ (diconsi euro _____);
- che il **CNNL applicato** è _____

¹ Scegliere la dizione che interessa.

² Firma DIGITALE della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l'Impresa. In caso di costituendo R.T.I. o Consorzio Ordinario l'offerta dovrà **a pena di esclusione** essere sottoscritta da tutti i componenti (comma 8 art. 37 D.Lgs. 163/2006 e smi).

FIRMA DIGITALE

*Firma digitale della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l'Impresa.
In caso di costituendo R.T.I. o Consorzio Ordinario l'offerta dovrà a pena di esclusione
essere sottoscritta da tutti i componenti*

**Comune di Montescaglioso
(Provincia di Matera)**

CAPITOLATO SPECIALE

**PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE
SITA IN MONTESCAGLIOSO**

I N D I C E

ART. 1) DEFINIZIONI	
ART. 2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE	
ART. 3) NORMATIVA APPLICABILE	
ART. 4) DIPENDENTI	
ART. 5) CANONE DELLA CONCESSIONE	
ART. 6) DURATA DEL CONTRATTO	
ART. 7) SEDE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	
ART. 8) SUBENTRO NELLA LOCAZIONE DEI LOCALI	
ART. 9) OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO	
ART. 10) CARTA DELLA QUALITA' DEI SERVIZI	
ART. 11) INTERRUZIONE DEL SERVIZIO	
ART. 12) RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO, ASSICURAZIONI E CAUZIONI	
ART. 13) OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCEDENTE	
ART. 14) CONTROLLO E VERIFICHE DEL CONCEDENTE	
ART. 15) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.U.V.R.I.)	
ART. 16) REVOCA DELLA CONCESSIONE	
ART. 17) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
ART. 18) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO PREVIA DIFFIDA	
ART. 19) PENALI	
ART. 20) DISPOSIZIONI COMUNI IN CASO DI CHIUSURA DEL RAPPORTO	
ART. 21) NORME DI RINVIO	

ALLEGATI:

Allegato 1 - “Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini della predisposizione da parte del Concessionario della Carta della qualità dei servizi della farmacia”

ART. 1 - DEFINIZIONI

Nel presente capitolato, e in tutti i documenti espressamente richiamati in esso, si intendono per:

- a) “Concedente”: il Comune di Montescaglioso, titolare della sede farmaceutica sita attualmente in Piazza Roma n. nel territorio comunale di Montescaglioso;
- b) “Concessionario”: l'affidatario del servizio di gestione della farmacia comunale sita nel centro abitato del comune di Montescaglioso, individuato con procedura ad evidenza pubblica;
- c) “Servizio” o “Farmacia”: il servizio di gestione di farmacia;
- d) “Capitolato”: il presente capitolato speciale;
- e) “Parti”: il Concedente ed il Concessionario;
- f) “Azienda Commerciale”: l'insieme dei beni e servizi organizzati dal Concessionario per l'esercizio del servizio. Dalla nozione di Azienda è esclusa la titolarità della farmacia che resta in capo al Concedente;
- g) “Carta dei Servizi”: il documento che sarà redatto dal Concessionario.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di gestione di farmacia comunale e delle attività riconducibili alla connessa azienda commerciale relativamente alla farmacia comunale sita nel territorio comunale di Montescaglioso, per la durata di anni 15:

a. Attualmente in Piazza Roma, 1 – Montescaglioso.

2. Il servizio farmaceutico oggetto del presente capitolato costituisce servizio pubblico preordinato alla tutela della salute pubblica.

3. Le attività correlate al servizio farmaceutico, così come disciplinato dalla normativa di settore, comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

a) dispensazione, su presentazione della ricetta del medico, di specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale;

b) altre attività complementari quali a titolo di esempio la misurazione della pressione arteriosa, la prenotazione dei servizi sanitari presso le strutture sanitarie, refertazione, ecc., che saranno espressamente dettagliate nell'offerta tecnica presentata dal concorrente.

4. Il servizio sarà espletato dal Concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione e, secondo quanto definito dal presente capitolato e negli atti ad esso allegati, dall'offerta presentata in sede di gara, dal contratto di servizio, dalla Carta dei servizi.

5. Il Concedente è e resta titolare della sede farmaceutica mentre il Concessionario è titolare dell'azienda commerciale connessa al servizio.

6. Il Concessionario, inoltre, è conduttore dell'immobile in cui ha sede il locale della sede farmaceutica, come meglio specificato all'art. 8 del presente capitolato.

7. Il Concessionario è tenuto a subentrare nei rapporti di lavoro con i dipendenti della farmacia secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

ART. 3 – NORMATIVA APPLICABILE

Per normativa applicabile si intendono tutte le disposizioni, nazionali e regionali, che regolano il settore del servizio farmaceutico e le disposizioni che regolano i rapporti con le pubbliche amministrazioni.

ART. 4 - DIPENDENTI

1. Il concessionario si obbliga ad assumere il personale in servizio presso la farmacia comunale ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428/1990 e dell'art. 2112 del Codice civile.
2. Ai dipendenti sarà applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3. Resta inteso che l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori provenienti dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, è finalizzata esclusivamente a garantire per quanto possibile i livelli occupazionali ed è comunque strettamente subordinata ai criteri di sostenibilità economica ed efficienza funzionale e deve essere necessariamente armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante che pertanto potrà formulare il proprio Progetto di Riassorbimento utilizzando tutti gli strumenti normativi disponibili, ivi inclusi ad esempio cambi di mansione, di orario complessivo di lavoro, di qualifica e di rigida applicazione dei livelli retributivi garantiti dal CCNL di destinazione.

ART. 5 - CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario corrisponderà al Concedente i seguenti importi:
Un canone concessorio annuale di importo pari a € 120.000,00 oltre IVA di legge come rivalutato in sede di offerta economica, da versare per il 50% entro il 30 giugno e per il restante 50% entro il 31 dicembre di ogni anno;
2. Il canone posto a base di gara è determinato sulla base del Piano Economico-Finanziario asseverato predisposto ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. n. 36/2023 e rappresenta il corrispettivo minimo dovuto al Comune per l'affidamento della gestione.
Il valore della concessione è invece determinato ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023 quale valore complessivo dei ricavi stimati dell'intera gestione, comprensivo dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e di tutte le ulteriori prestazioni previste dal contratto.
La differenza tra valore della concessione e canone concessorio trova giustificazione nella diversa funzione economica dei due istituti.
3. Il canone concessorio è annualmente aggiornato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
4. Tutte le somme dovute dal Concessionario dovranno essere corrisposte al Concedente mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria Comunale. Il concessionario è pure tenuto a inviare copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento all'Ufficio Patrimonio, all'indirizzo mail che verrà comunicato, entro 5 giorni dalla data del bonifico.
5. La ricevuta di avvenuto pagamento della prima rata relativa al canone di concessione del servizio dovrà essere consegnata in copia al Concedente prima della sottoscrizione del contratto di servizio.
6. Il mancato pagamento del canone concessorio annuale comporterà la revoca dell'aggiudicazione definitiva. L'Amministrazione incamererà la cauzione provvisoria, a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il maggior danno, riservandosi la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l'opportunità e la convenienza, di aggiudicare la concessione alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria.
7. Il Concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento di quanto dovuto e non potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in caso di giudizio pendente. Il mancato, parziale o ritardato pagamento alle scadenze stabilite delle somme dovute costituisce sempre, automaticamente, qualunque sia la causa, il Concessionario in mora. Da tali date saranno, pertanto, dovuti sugli importi non corrisposti gli interessi legali, senza che questo comporti per il Concedente la rinuncia all'esercizio di ogni altra azione per la verificata o persistente inadempienza.

L'inadempienza dà facoltà al Concedente di avvalersi della cauzione definitiva per la riscossione di quanto dovuto e di procedere, ai sensi del successivo art. 17, alla risoluzione del contratto di servizio a danno e spese del Concessionario.

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata della concessione è fissata in anni 15 (quindici) decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione, fatte salve le ipotesi di anticipata cessazione previste dal presente capitolato, dal contratto di servizio e dalla normativa vigente.
2. È espressamente escluso il tacito rinnovo della concessione alla sua scadenza.
3. Allo scadere della concessione, il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.
4. È vietata la cessione della concessione.
È altresì vietata la subconcessione della gestione del servizio farmaceutico, in quanto prestazione principale riservata al concessionario.
È consentito il subappalto delle prestazioni accessorie, strumentali e complementari, nei limiti e secondo le condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, purché non riguardino le attività riservate al farmacista né comportino il trasferimento della gestione del servizio pubblico.
5. La presente concessione ha ad esclusivo oggetto la gestione del servizio farmaceutico comunale e non attribuisce al concessionario alcun diritto, facoltà, opzione, prelazione o preferenza in ordine ad un'eventuale futura alienazione della farmacia comunale o dell'azienda farmaceutica.
L'eventuale dismissione della farmacia comunale costituisce procedimento autonomo, disciplinato dalla normativa vigente in materia di alienazione dei beni pubblici, da svolgersi mediante separata procedura ad evidenza pubblica, senza alcun vincolo derivante dal presente rapporto concessorio.
I canoni concessori corrisposti costituiscono esclusivamente corrispettivo della concessione e non potranno essere imputati, compensati o scomputati da un eventuale prezzo di vendita.
6. Il Piano Economico-Finanziario costituisce parte integrante della documentazione di gara e rappresenta il documento di riferimento per la valutazione della sostenibilità economico-finanziaria della concessione.

ART. 7 - SEDE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La gestione della farmacia, oggetto della presente concessione, come da normativa vigente, dovrà essere mantenuta nell'ambito della pianta organica della sede farmaceutica. Sarà comunque possibile per il concessionario, sia in sede di offerta tecnica sia successivamente all'assegnazione tramite presentazione di apposito progetto sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione Comunale, dislocare l'attività in sede differente. Ogni onere derivante sarà totalmente a carico del concessionario.

Il concessionario è tenuto a provvedere alle eventuali sistemazioni catastali e di agibilità degli immobili sede della farmacia nonché alla manutenzione ordinaria.

ART. 8 – SUBENTRO NELLA LOCAZIONE DEI LOCALI

Il locale occupato dalla farmacia è di proprietà di terzi e oggetto di relativo contratto di locazione commerciale.

L'aggiudicatario dovrà subentrare nel locale previa disponibilità del proprietario salvo il caso in cui il medesimo aggiudicatario individui un diverso locale, purché nell'ambito del perimetro delle attuali sedi, come individuate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 9 - OBBLIGHI E ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è obbligato a gestire il servizio affidato e ad utilizzare i locali concessi nel rispetto delle norme vigenti in materia, delle disposizioni contenute nel presente capitolato, nel bando di gara, nell'offerta presentata in sede di gara, nel contratto di servizio e nella Carta dei servizi e negli atti ad essi allegati.
2. Il Concessionario dovrà munirsi, a propria cura e spese, delle licenze e autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio.
3. Il Concessionario si impegna, altresì, a sottostare alle vigenti prescrizioni in materia di pubblica sicurezza, igienico-sanitarie e di quelle che, di volta in volta, dovessero essere imposte da altre Autorità competenti.
4. Il Concedente rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra il Concessionario e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti. In particolare, il Concessionario, per tutta la durata della concessione, è obbligato a:
 - a. gestire il servizio nel rispetto della disciplina contenuta nelle leggi e regolamenti che disciplinano il settore farmaceutico nonché dei principi statuiti nella Dir.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici";
 - b. dotarsi di arredi, attrezzature, strumentazione tecniche, beni strumentali idonei e di quant'altro necessario a garantire il regolare e funzionale svolgimento del servizio, anche in conformità all'offerta presentata in sede di gara;
 - c. corrispondere, alle scadenze previste nel presente capitolato, il canone di concessione del servizio;
 - d. redigere la Carta della qualità del servizio nel rispetto della normativa vigente e, secondo quanto indicato al successivo art. 10 "*Carta della qualità dei servizi*", nonché a rispettare i contenuti della Carta stessa;
 - e. osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria del settore; a curare che nell'esecuzione del servizio siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati nonché a osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - f. nominare in qualità di Direttore della farmacia, un farmacista iscritto dell'Albo professionale avente i requisiti normativi. In caso di sostituzione, il Concessionario dovrà comunicare al Concedente, entro 3 giorni dalla nomina, il nominativo del nuovo Direttore;
 - g. trasmettere al concedente, entro il 30 aprile di ogni anno o altra data preventivamente concordata, il bilancio relativo alla gestione del servizio.

ART. 10 - CARTA DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

1. Le prestazioni connesse ai servizi resi dal Concessionario dovranno essere erogate nel pieno rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, contenente i principi sull'erogazione dei servizi pubblici, e di quanto disposto all'art. 2, c. 461 della L. n. 244/2007.
2. Al fine di tutelare i diritti degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, il Concessionario si obbliga a redigere una "Carta della qualità dei servizi della farmacia" e a rispettarne i contenuti.
3. La Carta dovrà essere redatta e pubblicizzata ai sensi dell'art. 2 c. 461 lett. a) della L. n. 244/2007.
4. La Carta dovrà essere predisposta entro 180 giorni dalla data di stipula del contratto di servizio e dovrà essere trasmessa, entro lo stesso termine, al Concedente.

5. La Carta dovrà:
- ✓ sancire il rispetto da parte del Concessionario dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, nel pieno rispetto della citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994;
 - ✓ contenere i principi sull'erogazione dei servizi pubblici, ai quali dovranno attenersi scrupolosamente anche tutti i dipendenti e collaboratori della farmacia;
 - ✓ contenere in particolare, ai sensi dell'art. 2 c. 461 lett. a) della L. 244/2007:
- a) gli standard di qualità e quantità relativi alle prestazioni erogate, nel rispetto degli standard minimi contenuti nello schema "*Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini della predisposizione da parte del Concessionario della Carta della qualità dei servizi della farmacia*", allegato 1 del presente capitolato;
 - b) le modalità di accesso alle informazioni garantite;
 - c) le modalità per proporre reclamo;
 - d) le modalità per adire le vie conciliative e giudiziarie;
 - e) le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale;
 - f) del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
6. La mancata redazione e/o trasmissione della Carta al Concedente entro il termine di cui sopra o la redazione della stessa in modo non conforme a quanto sopra disciplinato verrà considerata inadempimento contrattuale con conseguente applicazione di quanto previsto all'art. 17 "Clausola risolutiva espressa" del presente capitolato.

ART. 11 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario si obbliga a offrire i propri servizi in modo regolare, continuativo, rispettando il sistema dei turni e degli orari di apertura previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché dalle ordinanze vigenti in materia.
2. L'erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche del servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica.
3. In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al Concedente e alla A.S.L. territorialmente competente.
4. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
5. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Concedente da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del servizio.
6. Il Concessionario dovrà assicurare che siano rispettate le norme in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla L. 12 giugno 1990, n. 146.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO, ASSICURAZIONI E CAUZIONI

A) Responsabilità

Il Concessionario è l'unico responsabile della gestione del servizio, nonché dell'esecuzione dei lavori strumentali al servizio, sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario. In particolare il Concessionario si impegna, per tutta la durata del contratto di servizio, a tenere manlevato e indenne il Concedente da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione delle disposizioni contenute nel presente

capitolato, nell'offerta presentata in sede di gara, nel contratto di servizio, nella Carta dei servizi e negli atti ad essi allegati, e, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e futura in capo al Concedente.

Il Concessionario libera, pertanto, il Concedente da ogni e qualsiasi onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dall'esecuzione dei lavori, dalla gestione del servizio e dalla concessione in genere, per azioni od omissioni proprie e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi.

La sorveglianza e i controlli da parte del Concedente non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del Concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dalla concessione.

B) Polizze assicurative durante la concessione

Il concessionario si impegna a mantenere, fino alla data di scadenza della concessione, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00).

Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata a cura del Concessionario al Concedente prima della data di sottoscrizione del contratto di servizio.

Si precisa, inoltre, che resteranno a carico del Concessionario stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nelle polizze di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali ecc.

La suddetta polizza, regolarmente quietanzata, dovrà essere consegnata in copia al Concedente prima della sottoscrizione del contratto di servizio.

In seguito, la polizza dovrà essere esibita annualmente al Concedente, regolarmente quietanzata, in segno d'attestazione di vigenza.

Qualora il contratto di assicurazione stipulato fosse di durata inferiore a quella del contratto di concessione, ad ogni scadenza il concessionario dovrà provvedere al rinnovo ed al deposito presso il Concedente dei nuovi contratti regolarmente quietanzati. In ipotesi di contratti assicurativi poliennali, ad ogni scadenza dei premi dovrà essere depositata presso il Concedente copia della quietanza dei pagamenti.

C) Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti derivanti dal contratto di servizio, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, il Concessionario dovrà rilasciare a favore del Concedente, prima della sottoscrizione del contratto di servizio, **una garanzia per l'importo contrattuale aggiudicato relativo al primo anno di concessione**, da presentarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delle Finanze.

La garanzia definitiva dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- ✓ contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- ✓ contenere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- ✓ contenere la clausola dell'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della concessionaria.

La sottoscrizione del soggetto che rappresenta il fideiussore deve essere autenticata da un notaio che certifichi l'esistenza in capo a chi sottoscrive di valido potere di impegnare il fideiussore per la somma garantita.

Nel caso in cui l'autentica della firma venga apposta in un foglio separato dalla fideiussione, è necessario che lo stesso costituisca con quest'ultima un unico ed inscindibile documento.

In caso di mancata costituzione della garanzia, si procederà ai sensi dell'art. art. 117 del D. Lgs. 36/2023. Nel caso di inadempienze contrattuali il Concedente di propria autorità avrà diritto di valersi della cauzione definitiva come sopra prestata, ed il Concessionario dovrà reintegrarla nel termine massimo di cui all'art. 17 lett. l).

La cauzione resterà vincolata a favore del Concedente fino al completo e perfetto esaurimento delle obbligazioni contrattuali a carico del Concessionario.

ART. 13 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCEDENTE

Il Concedente dovrà provvedere al pagamento di tutte le eventuali imposte, tasse, tariffe connesse alla concessione e gravanti sul Concedente stesso.

ART. 14 - CONTROLLO E VERIFICHE DEL CONCEDENTE

Il Concedente potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante proprio personale competente o un proprio rappresentante specificatamente designato, visite e ispezioni al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi relativi alla gestione del servizio affidato ed il corretto utilizzo dei locali concessi. Le visite e le ispezioni non dovranno comportare interruzione, disturbo o pregiudizio al regolare svolgimento dei lavori e del servizio farmaceutico.

ART. 15 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.U.V.R.I.)

L'elaborazione del D.U.V.R.I. non è ritenuta necessaria nella presente concessione in quanto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non si ravvisano rischi di interferenza tra i lavoratori del Concedente e quelli del Concessionario.

Pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a zero.

ART. 16 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Concedente, previo avviso di avvio del procedimento nelle forme di legge, potrà revocare la concessione nei casi di cui all'art. 21-quinquies della L. 7.8.1990, n. 241, con preavviso da comunicare al Concessionario con lettera inviata a mezzo PEC almeno 6 (sei) mesi prima della data fissata per la revoca, a meno che il rispetto di tale termine risulti precluso dalle medesime ragioni di pubblico interesse.

2. In tale caso, il Concedente riconoscerà al Concessionario un indennizzo che sarà parametrato, ai sensi dell'art. 21-quinquies c.1-bis della L. 7.8.1990 n. 241, al solo danno emergente.

3. Il Concedente, inoltre, dovrà restituire al Concessionario la parte di rata semestrale del canone annuale fisso di concessione del servizio relativa al periodo del semestre di mancato esercizio della concessione.

4. Si applicheranno, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 20 "Disposizioni comuni in caso di chiusura del rapporto".

5. Il Concessionario non potrà subordinare il rilascio dei locali all'avvenuto pagamento da parte del Concedente di quanto spettante al Concessionario stesso in conseguenza della revoca.

ART. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Concedente potrà risolvere di diritto il contratto di servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice civile qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie nonché di quelle previste dal presente capitolato o dal bando di gara o dal contratto di servizio:

a. mancato versamento dei canoni di cui all'art. 5 del presente Capitolato, nei termini ivi previsti;

b. sopravvenienza di situazioni preclusive alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni;

- c. sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali;
 - d. scioglimento della Società o cessazione della ditta individuale del Concessionario, per qualsiasi causa;
 - e. chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'Ente competente o da questo non autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia;
 - f. inosservanza del divieto di cessione e di subconcessione della gestione del servizio;
 - g. reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
 - h. decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia, dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
 - i. mancata osservanza delle norme e regolamenti vigenti in materia di somministrazione di farmaci e, più in generale, di esercizio del servizio farmaceutico;
 - j. mancata redazione e/o mancata trasmissione al Concedente della Carta dei Servizi entro 180 giorni dall'avvio della gestione del servizio;
 - k. grave inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, dal bando di gara e dagli atti ad essi allegati, dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, dal contratto di servizio e dalla Carta dei servizi;
 - l. mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall'escussione della stessa;
 - m. sopravvenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione del servizio;
 - n. destinazione dei locali ad uso diverso da quello previsto nel presente capitolato.
2. Gravi adempimenti contestati dagli organi ispettivi che potrebbero causare la revoca della licenza di vendita di prodotti farmaceutici.
 3. Per la definizione dei rapporti tra Concedente e Concessionario si applicherà quanto previsto dall'art. 20 "Disposizioni comuni in caso di chiusura del rapporto".

ART. 18 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO PREVIA DIFFIDA

1. Fatti salvi i casi di cui all'art. 17 "Clausola risolutiva espressa", qualora emerga che il Concessionario sia venuto meno a uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente capitolato, dall'offerta presentata in sede di gara, dal contratto di servizio e dalla Carta dei servizi e dagli atti ad esso allegati, il Concedente dovrà contestare l'inadempimento, per iscritto, al Concessionario, e concedergli il termine di almeno 15 giorni per le giustificazioni e controdeduzioni.
2. Decorso infruttuosamente il termine fissato senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento ovvero le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee ed esaustive in relazione all'inadempimento, il Concedente potrà risolvere il contratto di servizio.
3. Per la definizione dei rapporti tra Concedente e Concessionario si applicherà quanto previsto all'art. 20 "Disposizioni comuni in caso di chiusura del rapporto".

ART. 19 - PENALI

Sono previste le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT (FOI) a far data dalla stipula del contratto di servizio:

1. chiusura della farmacia, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente in materia: euro 500,00 per ogni giorno fino ad un massimo di giorni n. 5;
2. inosservanza dell'orario di servizio, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente in materia: euro 200,00 per ogni infrazione;
3. inosservanza del turno di servizio, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente in materia: euro 300,00 per ogni giorno;
4. mancata esecuzione di uno dei servizi indicati nella proposta di gestione del servizio e nella Carta dei servizi: per ogni evento € 100,00.

Qualora il Concessionario non ottemperasse alle altre prescrizioni del presente capitolato e del contratto di servizio, il Concedente potrà applicare una penale da € 100,00 (cento/00) a € 1.000,00 (mille/00), in relazione all'entità del fatto contestato, fino ad un massimo del 10% dell'intero importo contrattuale aggiudicato, riferito al canone iniziale e al canone concessorio annuale, per 15 anni.

E' fatta salva la facoltà per il Concedente, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto.

Il Concedente chiederà il pagamento della penale tramite PEC. Qualora il concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento, il Concedente si rivarrà sulla cauzione definitiva.

Il Concedente, oltre all'applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale, e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. Il Concessionario sarà tenuto alla immediata ricostituzione della stessa.

ART. 20 - DISPOSIZIONI COMUNI IN CASO DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Allo scadere del contratto di servizio o in caso di cessazione anticipata dello stesso per qualunque causa, i rapporti tra le parti saranno regolamentati come segue.

Il Concessionario è obbligato a:

- riconsegnare il servizio immediatamente;
- riconsegnare i locali in perfetto stato di efficienza. In caso di inottemperanza il Concedente si riserva la facoltà di rivolgersi a terzi per effettuare i dovuti interventi di manutenzione addebitando i costi sostenuti al Concessionario.

Il Concedente:

a) ha facoltà di acquistare - o far acquistare dal nuovo gestore subentrante - e il Concessionario sarà obbligato a vendere, previo inventario da redigere in contraddittorio, quanto segue:

- il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi, e che a quel momento sono utilizzati per l'esercizio della farmacia, come risultanti dalla documentazione contabile;

- il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in – First out).

b) ha facoltà di subentrare - o far subentrare il nuovo gestore - nei contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal Concessionario, purché conclusi nell'effettivo interesse della farmacia e nel rispetto dei limiti previsti dai singoli contratti di fornitura.

In caso di cessazione anticipata del contratto di servizio per qualunque causa, al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio, il Concessionario dovrà garantire, su richiesta del Concedente, la prosecuzione del servizio, fino al subentro del nuovo affidatario individuato dal Concedente, alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

In caso di risoluzione del contratto di servizio per inadempimento, o comunque per cause imputabili al Concessionario, il Concedente, oltre a trattenere i canoni relativi al servizio per tutto il periodo di gestione fino alla data di cessazione, avrà diritto a un'indennità corrispondente ad una annualità del canone di concessione del servizio. A tal fine il Concedente potrà avvalersi della cauzione definitiva.

In caso di risoluzione del contratto di servizio per inadempimento o comunque per cause imputabili al Concessionario, il Concedente ha diritto di pretendere la rifusione di tutti i danni in conseguenza dell'inadempimento. A tal fine potrà avvalersi della cauzione definitiva, fatto salvo in ogni caso il maggior danno.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia alle norme del Codice civile, in quanto applicabili.

Il RUP
Ing. Pier Paolo NOBILE

ALLEGATI:

Allegato 1 - “Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini della predisposizione da parte del Concessionario della Carta della qualità dei servizi della farmacia”.

ALLEGATO N. 1 AL CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE

STANDARD MINIMI DI QUALITÀ E QUANTITÀ DELLE PRESTAZIONI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DELLA “CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DELLA FARMACIA”.

Il **Concessionario**, entro 180 giorni dalla sottoscrizione del **Contratto**, dovrà emanare una “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*”, nel rispetto dei parametri e degli standard minimi di seguito illustrati, individuando adeguati indicatori di attività e di misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri quantitativi, qualitativi e temporali.

La suddetta “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*”, dovrà essere redatta e pubblicizzata in conformità

alle disposizioni normative vigenti in materia.

Premessa

La farmacia costituisce un presidio socio-sanitario al servizio dei cittadini e costituisce uno dei centri preposti all’assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche.

La farmacia svolge un servizio pubblico la cui erogazione deve essere conforme ai principi fissati nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, recante “*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*”, a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruirne e nel rispetto delle esigenze di efficienza e di imparzialità.

L’esigenza della predisposizione di un documento *ad hoc* denominato “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*” che individui i servizi offerti risponde all’esigenza di disciplinare compiutamente ed in modo più efficiente il rapporto tra la parte che eroga il servizio e la cittadinanza. Detto documento costituisce un atto di impegno del farmacista nei confronti dei cittadini/utenti e dovrà essere articolato come segue:

Art. 1 – Servizi offerti dalla Farmacia

La farmacia comunale sita in Via [da definire] nel territorio comunale di Montescaglioso assicurano ai cittadini la prestazione dei seguenti servizi essenziali:

1. Approvvigionamento, conservazione, dispensazione di medicinali e farmaci di qualsiasi tipo e natura, ivi compresi medicinali generici/equivalenti, omeopatici, medicinali ad uso veterinario e quant’altro, presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, prodotti rientranti nel campo dell’assistenza integrativa, articoli sanitari, prodotti di medicazione, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti di erboristeria e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie, quali prodotti per la persona, articoli per l’infanzia, di puericultura, di profumeria e per la cura e l’igiene della persona; articoli igienico- sanitari; accessori di abbigliamento; prodotti vari di erboristeria; articoli di ottica e relativi accessori compresi quelli di ottica oftalmica, nonché la produzione e/o la dispensazione di tutti i prodotti ed articoli della Tabella speciale per le farmacie (Allegato 9, decreto Ministro dell’Industria n. 375/88), nonché l’eventuale preparazione e/o la dispensazione dei prodotti alimentari e non alimentari compatibili con l’esercizio della farmacia, e potrà infine svolgere ogni altro tipo d’attività per la produzione e la dispensazione finale di beni consentite dalla concessione sanitaria e dall’autorizzazione commerciale per l’esercizio della farmacia e per la prestazione di servizi in entrambe le aree di attività;

2. la preparazione estemporanea di medicamenti e preparazioni magistrali: oltre al rispetto delle Norme di Buona Preparazione, il Concessionario si impegna a dotare le confezioni di

etichette esaurienti e complete per quanto riguarda le informazioni, trasparenti per quanto riguarda il costo;

3. la consulenza professionale qualificata sull'uso dei farmaci, dei parafarmaci e dei presidi, sulla loro scelta, sulla relativa attività terapeutica e sulla loro mutabilità;

4. l'informazione e l'educazione sanitaria;

5. l'attività di farmacovigilanza: prestando particolare attenzione a tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse, sia relative alle specialità medicinali, che ai farmaci da banco (OTC) e senza prescrizione (SOP) oltre ai prodotti fitoterapici ed ai cosmetici.

Le prestazioni connesse a tali servizi dovranno essere erogate nel pieno rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, contenente i principi sull'erogazione dei servizi pubblici e di quanto disposto con la Legge Finanziaria 2008 all'art. 2 comma 461 e con l'osservanza dei seguenti principi, a cui si dovrà attenere scrupolosamente tutto il personale della farmacia: **eguaglianza**: a tutti i cittadini sono erogati uguali servizi a prescindere dall'età, sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, opinione politica, condizioni fisiche ed economiche. Altresì, poiché, ogni cittadino ha una propria concezione di salute e un proprio livello di comprensione delle indicazioni ricevute, il farmacista opera affinché tutti i cittadini possano comprendere con chiarezza le indicazioni ricevute; a tale proposito deve essere garantita una buona conoscenza della lingua inglese da parte del farmacista; **imparzialità**: il farmacista opera per il paziente in accordo con le indicazioni delle autorità sanitarie, prescindendo da qualsiasi interesse diverso dal recupero e dal mantenimento della salute; a tutti i cittadini viene assicurato un comportamento obiettivo, equo e rispettoso;

continuità: il farmacista deve operare impegnandosi ad offrire i propri servizi in modo regolare, continuativo e senza interruzioni, nel rispetto del sistema dei turni e degli orari di apertura stabiliti dalla ASL referente; continuità dei rifornimenti e delle forniture per dotare la farmacia di una quantità di farmaci e presidi in grado di soddisfare le richieste in tempo reale e ridurre al minimo i disagi collegati ai tempi di approvvigionamento; i casi di funzionamento irregolare o di interruzione del Servizio sono espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi il Concessionario deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti minor disagio possibile;

diritto di scelta: ogni cittadino può esercitare il diritto di libera scelta, inteso come libertà di approvvigionarsi ovunque egli lo ritenga più opportuno, senza che ciò comporti penalizzazioni rispetto al trattamento dei clienti usuali. Il farmacista fornisce altresì, a richiesta, informazioni e consigli anche rispetto a prodotti acquistati altrove. Per quanto riguarda i farmaci senza obbligo di prescrizione e i prodotti per la salute e il benessere, l'utente sarà messo in condizione di scegliere fra diverse alternative e il Farmacista proporrà sempre il prodotto più conveniente per l'utente a parità di qualità; **partecipazione**: ogni cittadino ha il diritto di partecipare, collaborare all'erogazione delle prestazioni presentando proposte, suggerimenti ed osservazioni e ha altresì il diritto di inoltrare reclami; valutazione e miglioramento della qualità intesa come l'attenzione continua al servizio erogato e agli aspetti dello stesso che possono essere migliorati;

efficienza ed efficacia: il farmacista opera per mantenere alti livelli di efficienza del servizio reso anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento e l'adeguamento delle tecnologie utilizzate, risponde in maniera precisa e tempestiva alla richiesta di farmaci con prescrizione medica avendo altresì cura di fornire al cittadino, qualora necessario, tutte le informazioni sulle modalità corrette di assunzione. In particolare, il farmacista cura il proprio aggiornamento professionale non come mero adempimento di un obbligo legale, ma come condizione essenziale per garantire nel tempo la propria capacità di interpretare i bisogni reali dei cittadini, segnalando al medico di base dubbi o eventuali controindicazioni nell'uso dei farmaci;

trasparenza: intesa come l'impegno del farmacista ad instaurare con i clienti un rapporto di fiducia, che consenta al farmacista di individuare le caratteristiche significative del cittadino,

al fine di fornire, con particolare attenzione nel caso dei prodotti maggiormente vocati al consiglio professionale (quali medicinali S.O.P. e di automedicazione, dietetici ed integratori alimentari, etc.), il prodotto più consono all'esigenza del cittadino al minor costo possibile;

riservatezza: impegno del farmacista a non divulgare le notizie riguardo all'acquisto di qualsiasi tipo di prodotto, né le richieste di informazioni dei cittadini a cui egli abbia o non abbia risposto, né, tanto meno, le notizie sul tipo di servizio di cui il cittadino, eventualmente, abbia usufruito. Il Direttore della Farmacia sanziona, inoltre, in modo formale, eventuali deroghe a tale principio compiute dai collaboratori. Le suddette informazioni possono essere rese pubbliche, oltre che nei casi strettamente previsti per legge, per motivi scientifici ed in forma esclusivamente aggregata ed anonima; si agisce in ottemperanza delle leggi sulla privacy;

accoglienza: intesa come l'impegno a che ogni ambiente in cui si svolge l'attività della farmacia sia mantenuto in uno stato igienicamente adeguato e sicuro, facilmente accessibile, confortevole e privo di barriere architettoniche;

rispetto delle norme di sicurezza, di buona preparazione e conservazione: obbligo del rispetto scrupoloso della normativa vigente in materia.

Il Concessionario cura, nella selezione del personale, che i farmacisti acquisiscano piena e completa consapevolezza dei principi sopra enunciati e, più in generale, dei contenuti della “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*”, facendone sottoscrivere una copia.

Il Concessionario assicura la continuità nella formazione del personale mirata a mantenere alto il livello di attenzione sui principi guida della “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*” e provvede, con cadenza almeno annuale, a raccogliere l'opinione dei collaboratori sulle problematiche emerse nella gestione della farmacia, promuovendo, nel rispetto delle disposizioni di legge, incontri con le rappresentanze dell'utenza.

Art. 2 – Servizi specifici offerti dalla farmacia

Rientrano nell'ambito dell'attività svolta dalle farmacie affidate in concessione anche le seguenti prestazioni:

Servizi integrativi gratuiti obbligatori:

- a) test autodiagnostici: misurazione della pressione arteriosa con apparecchi elettronici rispondenti ai requisiti di legge (indicare modalità di svolgimento); allo scopo di favorire la prevenzione delle malattie cardio-vascolari, la farmacia si impegna, un mese all'anno, a promuovere uno screening di massa gratuito di tutti i cittadini;
- b) test autodiagnostici: controllo del peso corporeo: indicare modalità e prevedere interventi di informazione per una corretta alimentazione, fondamentale per la prevenzione di numerose patologie;
- c) prenotazione dei servizi sanitari tramite CUP ed esazione delle quote di partecipazione alla spesa, nell'ambito di un accordo con le aziende sanitarie locali e/o i soggetti affidatari del medesimo servizio;
- d) noleggio di apparecchi elettromedicali (a pagamento: indicare nel progetto di gestione modalità e prezzo del servizio, che deve essere comunque contenuto);
- e) assistenza integrativa e protesica;
- f) materiale di carattere sanitario: divulgazione presso la clientela di materiale (schede, depliant, giornaletti, ecc.), anche da realizzare autonomamente avvalendosi del proprio personale, sulla conoscenza del farmaco generico (anche con tabelle di corrispondenza tra i più noti farmaci commerciali e i relativi farmaci generici), sulle malattie più diffuse, sull'igiene, sull'infanzia, sulla gestione dei pazienti affetti da particolari patologie, sull'accesso ai servizi e quant'altro attiene alla sfera della salute, con particolare attenzione alla prevenzione e alla farmacovigilanza;
- g) informazione ed educazione sanitaria: la farmacia partecipa ad iniziative promosse dalla Pubblica Amministrazione (comune, regione, ASL) per fornire al cittadino efficaci strumenti di informazione ed educazione sanitaria, per un uso sempre più appropriato del

farmaco, per sensibilizzare ai corretti stili di vita, alle campagne per una corretta alimentazione, alle iniziative contro fumo, alcool, AIDS, tossicodipendenze, malattie croniche, ecc.; si rende inoltre disponibile ad effettuare monitoraggi delle patologie invalidanti più frequenti, quali: ipertensione, diabete, neoplasie o altro, in collaborazione con i Servizi Sanitari operanti nel territorio;

h) informazione ed educazione sanitaria nelle scuole: la farmacia si impegna a realizzare iniziative di informazione ed educazione sanitaria nelle scuole del territorio comunale per un minimo di due giornate all'anno, da concordare con l'Amministrazione Comunale e con gli Istituti Scolastici coinvolti;

i) autoanalisi: la farmacia si impegna a partecipare gratuitamente, anche attraverso l'utilizzo di strumenti diagnostici di prima istanza, alle iniziative promosse dalla regione o dalle A.S.L. riguardo a particolari iniziative di monitoraggio su peculiari aspetti come ipertensione, diabete, coagulazione del sangue, ecc.;

j) consegna referti medici agli assistiti: la farmacia si rende disponibile, attraverso appositi collegamenti, ad inserirsi nella rete telematica delle ASL onde consentire al cittadino anche il ritiro dei risultati degli esami chimico-clinici presso la farmacia e la possibilità di colloquiare con il medico;

k) guardia farmaceutica: il servizio assicura ai Cittadini la reperibilità dei farmaci al di fuori dell'orario di apertura ordinario ed è regolato da apposite disposizioni regionali (nelle fasce orarie 13 – 16 e 20 – 24);

l) consegna dei farmaci a domicilio: il concessionario si impegna, a completamento e sostegno dei turni di servizio, a collaborare con il Comune per aderire e promuovere eventuali progetti di consegna dei farmaci e dei dispositivi medici necessari a domicilio, a favore di particolari categorie di cittadini particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il paziente, salvo diverse statuizioni dei regolamenti di settore;

m) paniere solidale: il Concessionario individua un paniere di prodotti a valenza sociale ricaricati solo del costo, senza imputare marginalità, comprendente, in particolare, latte artificiale e prodotti per la prima infanzia, da erogare ai cittadini segnalati dai Servizi sociali del Comune, fino ad un ammontare massimo di € 1.000,00 di sconti annui;

n) il concessionario attiva altresì liste di trasparenza con un paniere di prodotti comprendente almeno:

- n. 20 farmaci da banco SOP, ovvero senza obbligo di ricetta medica, e OTC, cioè di automedicazione;

- prodotti per celiaci e nefropatici, alimenti per la prima infanzia;

tali prodotti saranno scontati di almeno il 10%. Il Concessionario si impegna ad inserire nel paniere, anche periodicamente, altri prodotti con sconti spot, secondo la stagionalità dei prodotti stessi, nonché a prevedere alcuni sconti particolari rivolti alle fasce più deboli della popolazione (in particolare anziani ultra sessantacinquenni, nuclei familiari includenti una persona non autosufficiente, ecc.).

Prestazioni facoltative: (Indicare nel “progetto di gestione” quelle oggetto dell’offerta)

Tra esse, a mero titolo di esempio:

a) noleggio di ausili sanitari (a pagamento);

b) test per glicemia, colesterolo, esame urine (a pagamento);

c) test ovulazione e gravidanza (a pagamento).

Art. 3 – Standard di qualità

Il concessionario garantisce:

- ✓ che la spedizione della ricetta e la consegna dei farmaci sia sempre effettuata da un Farmacista;

- ✓ che i farmaci mancanti vengano reperiti, se richiesti, nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore feriali, purché reperibili nel normale ciclo distributivo;
- ✓ di provvedere a verificare i motivi dell'eventuale assenza di farmaci dal ciclo distributivo, dandone comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale;
- ✓ che venga fornita una consulenza al cittadino sull'uso corretto dei farmaci e degli altri prodotti trattati in farmacia;
- ✓ che vengano indicati al cittadino, per quanto riguarda i farmaci da consiglio e senza obbligo di ricetta medica (SOP), i medicinali più efficaci per il loro disturbo e più economici;
- ✓ che venga attivata una collaborazione con i medici al fine di evitare disagi o potenziali danni ai cittadini;
- ✓ che il comportamento proprio e dei propri dipendenti sia improntato a trattare gli utenti con
- ✓ rispetto, cortesia, disponibilità al dialogo ed all'ascolto;
- ✓ che venga effettuato un adeguato controllo della data scadenza di tutti i prodotti venduti in farmacia;
- ✓ che venga effettuato un adeguato controllo di qualità sui prodotti parafarmaceutici venduti in farmacia.

Art. 4 – Impegni e programmi

Il Concessionario:

- ✓ rispetta le norme della buona preparazione per la predisposizione e la confezione dei farmaci;
- ✓ si impegna a creare uno spazio denominato “**angolo del consiglio**” adibito a fornire al Cittadino consulenze in modo riservato e personalizzato, sulle molteplici problematiche inerenti la salute ed il benessere psicofisico in generale, nonché a fornire informazioni sui servizi offerti direttamente o accreditati dal Sistema Sanitario Regionale presenti sul territorio e le procedure per accedervi, nonché ad aggiornarlo sulle varie disposizioni emanate dai competenti organi al fine del pieno esercizio dei propri diritti sanitari: a tal proposito mette a disposizione del pubblico, tramite affissione o distribuzione, i materiali predisposti dall'Amministrazione Sanitaria e dagli organismi rappresentativi delle farmacie, purché concordati con la ASL competente;
- ✓ dota tutto il personale di cartellino di riconoscimento rendendo ben identificabile la figura del farmacista;
- ✓ promuove esso stesso o, comunque, partecipa a campagne informative sul tema dei diritti dei cittadini, sulla gestione della salute e sulla prevenzione delle malattie;
- ✓ espone una segnaletica esterna, facilmente leggibile, in cui siano indicati i turni di servizio propri e delle altre farmacie e che riporti i relativi numeri di telefono;
- ✓ provvede alla rimozione delle barriere architettoniche esterne;
- ✓ comunica all'utente, attraverso depliant, manifesti affissi nella sede farmaceutica e ogni altro mezzo ritenuto opportuno: i contenuti della definitiva Carta dei servizi, le eventuali variazioni delle modalità di erogazione del servizio, le decisioni che riguardano gli utenti e loro motivazioni, le possibilità di reclamo e gli strumenti di ricorso avverso le predette decisioni.

Art. 5 – Procedure di attuazione del sistema qualità

1. Il concessionario individuerà con cadenza annuale adeguati indicatori di attività e di misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri quantitativi, qualitativi, e temporali e, a fronte degli stessi, saranno perfezionati gli standard generali del servizio ed elaborati, se

ritenuto opportuno, gli standard specifici del servizio in misura del livello obiettivo delle prestazioni offerte.

2. Il concessionario si impegna ad elaborare adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti, anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato e di tutela dei cittadini.

3. La verifica della qualità dei servizi dovrà comunque essere effettuata anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza mediante opportune indagini di *customer satisfaction*, anche la fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti.

4. A tale scopo il concessionario predispone un modello di questionario per la verifica del livello di soddisfazione dell'utenza in cui comprendere una parte dedicata ai reclami e ai suggerimenti.

Art. 6 – Diritto di accesso e reclami

1. Ai sensi della normativa vigente, il diritto di accesso di cui alla legge 241 del 1990 si esercita anche nei confronti del concessionario in quanto concessionario di un servizio pubblico locale.

2. Gli interessati potranno presentare al concessionario reclami sull'andamento dei servizi ai quali va data risposta entro trenta giorni dalla presentazione.

3. I presenti "Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni" costituiscono parte integrante del Contratto da stipularsi tra il Concedente e il Concessionario: la "*Carta della qualità e dei servizi della Farmacia*", che dovrà essere redatta nella versione definitiva dal concessionario entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, sarà comunque soggetta a revisione con cadenza triennale.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Pier Paolo NOBILE



COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
SETTORE TECNICO
Via Cosimo Venezia, 1
75024 Montescaglioso (MT)

**SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
FARMACIA COMUNALE DI
MONTESCAGLIOSO”.**

Progettista:

Dott. Ing. Pier Paolo NOBILE
Responsabile Settore Tecnico
Comune di Montescaglioso

Montescaglioso Agosto 2025

Piano Economico Finanziario della concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale

(artt. 176, 177 e 179 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36)

CAPITOLO 1 - Introduzione

1. Premessa

La presente Relazione Illustrativa costituisce parte integrante e sostanziale del Piano Economico Finanziario predisposto a supporto della procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale del Comune di Montescaglioso.

Il documento è stato redatto in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, con particolare riferimento agli articoli 176, 177, 178 e 179 riguardanti le concessioni di servizi.

Il Piano Economico Finanziario rappresenta lo strumento mediante il quale viene verificata la sostenibilità economica dell'operazione, l'equilibrio tra costi e ricavi della gestione e la corretta allocazione dei rischi tra concedente e concessionario.

La presente relazione accompagna il Piano Economico Finanziario illustrandone le finalità, i criteri metodologici utilizzati, le ipotesi assunte e le modalità di determinazione del valore economico della concessione.

2. Finalità del Piano Economico Finanziario

Il Piano Economico Finanziario è finalizzato a:

- dimostrare la sostenibilità economica della concessione per tutta la durata contrattuale;
- verificare la capacità della gestione di garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario;
- individuare il corretto valore della concessione ai sensi dell'articolo 179 del D.Lgs. 36/2023;
- consentire agli operatori economici di formulare offerte consapevoli;
- assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e proporzionalità;
- individuare il livello minimo del canone concessorio sostenibile;
- rappresentare correttamente i rischi trasferiti al concessionario.

Il Piano costituisce inoltre elemento essenziale della progettazione della concessione ed è posto a base della documentazione di gara.

3. Quadro normativo

Il presente elaborato è stato predisposto tenendo conto della seguente normativa:

- D.Lgs. 36/2023;
- artt. 176-179 del Codice dei Contratti Pubblici;
- Legge 475/1968;
- Legge 362/1991;
- D.Lgs. 219/2006;
- D.Lgs. 153/2009 (Farmacia dei Servizi);
- Linee guida ANAC in materia di concessioni;
- principi Eurostat in materia di allocazione dei rischi;
- principi contabili nazionali applicabili alle concessioni.

La redazione tiene inoltre conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali riguardanti la determinazione del valore della concessione e l'equilibrio economico-finanziario.

4. Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione della Farmacia Comunale sita nel Comune di Montescaglioso.

Il servizio comprende l'esercizio dell'attività farmaceutica secondo la normativa vigente, assicurando la continuità del servizio pubblico essenziale e tutte le attività accessorie consentite dalla legislazione nazionale.

L'affidamento comprende, a titolo esemplificativo:

- dispensazione di medicinali;
- distribuzione per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- vendita di parafarmaci;
- dispositivi medici;
- integratori alimentari;
- prodotti cosmetici;
- servizi di telemedicina;
- farmacia dei servizi;
- prestazioni diagnostiche consentite dalla normativa.

Il concessionario assume integralmente il rischio operativo della gestione.

5. Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in quindici anni.

Tale periodo è stato individuato quale arco temporale idoneo a consentire:

- l'ammortamento degli investimenti;
- il recupero dei costi iniziali;
- il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario;
- la stabilità gestionale del servizio.

La durata risulta coerente con la tipologia di investimento richiesto e con la prassi adottata nelle concessioni analoghe.

6. Metodologia adottata

La costruzione del Piano Economico Finanziario è stata effettuata mediante un approccio prudenziale.

Poiché non risultano disponibili dati contabili ufficiali della gestione economica dell'attuale concessionario, le elaborazioni economiche sono state sviluppate mediante:

- analisi della precedente documentazione tecnica disponibile;
- analisi del mercato farmaceutico nazionale;
- benchmark delle farmacie comunali di analoghe dimensioni;
- indicatori economici elaborati da Federfarma;
- dati pubblici AIFA;
- andamento della spesa farmaceutica nazionale;
- dati ISTAT;
- caratteristiche demografiche del Comune di Montescaglioso;
- distribuzione territoriale dell'utenza;
- andamento storico del settore.

Le ipotesi economiche adottate sono volutamente prudenziali al fine di evitare sovrastime dei ricavi e garantire l'affidabilità del Piano.

7. Ipotesi economiche assunte

Ai fini della costruzione del Piano sono state assunte le seguenti principali ipotesi:

Parametro	Valore
Fatturato iniziale stimato	€ 737.235,35
Crescita media annua dei ricavi	4,00 %
Durata della concessione	15 anni
Valore complessivo della concessione	€ 14.762.040,00

Margine commerciale medio	32,50 %
Costo del personale	13,50 % dei ricavi
Altri costi operativi	9,00 % dei ricavi
EBITDA medio	13,00 % dei ricavi
Inflazione programmata	2,00 %
Rivalutazione del canone	ISTAT
Investimenti iniziali	€ 250.000,00

Le predette ipotesi sono state elaborate sulla base delle caratteristiche del mercato e non costituiscono dati contabili ufficiali.

8. Valore della concessione

Il valore della concessione è stato determinato secondo quanto previsto dall'articolo 179 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi della citata disposizione normativa, il valore della concessione è rappresentato dal fatturato complessivo stimato che il concessionario conseguirà durante l'intera durata contrattuale, comprensivo di tutti i ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività.

Sono stati considerati: ricavi derivanti dalla vendita dei farmaci, ricavi da distribuzione per conto (DPC), ricavi da servizi sanitari, ricavi da parafarmaco, ricavi da dispositivi medici, ricavi da telemedicina, ricavi da farmacia dei servizi, ulteriori attività consentite dalla normativa vigente.

Determinazione del valore della concessione

Descrizione	Importo
Durata della concessione	15 anni
Valore complessivo stimato della concessione (art. 179 D.Lgs. 36/2023)	€ 14.762.040,00

Il predetto importo costituisce il valore stimato della concessione ai fini della procedura di affidamento e rappresenta il volume complessivo dei ricavi che il concessionario potrà conseguire nel corso della gestione.

Tale valore ha esclusivamente funzione estimativa ai fini dell'affidamento e non costituisce garanzia di redditività dell'investimento.

9. Equilibrio economico-finanziario

L'equilibrio economico-finanziario è stato verificato mediante:

- analisi del conto economico;
- verifica dei flussi di cassa;
- calcolo del margine operativo;
- verifica della capacità di sostenere gli investimenti;
- verifica della remunerazione del capitale investito.

Le simulazioni effettuate evidenziano il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per l'intera durata della concessione, fermo restando il rischio operativo assunto integralmente dal concessionario.

10. Analisi dei rischi

Il Piano individua i principali rischi della concessione, tra cui:

- rischio di domanda;
- rischio di mercato;
- rischio normativo;
- rischio finanziario;
- rischio gestionale;

- rischio tecnologico;
- rischio inflazionistico;
- rischio concorrenziale.

Tali rischi risultano prevalentemente allocati in capo al concessionario, in conformità ai principi che regolano le concessioni di servizi.

11. Conclusioni

L'analisi economico-finanziaria svolta evidenzia che la concessione della gestione della Farmacia Comunale del Comune di Montescaglioso presenta condizioni di sostenibilità economica tali da consentire la corretta gestione del servizio pubblico per l'intera durata dell'affidamento.

Le elaborazioni contenute nel Piano Economico Finanziario dimostrano la possibilità di assicurare la continuità del servizio farmaceutico, la realizzazione degli investimenti necessari, il mantenimento degli standard qualitativi richiesti dall'Amministrazione e la remunerazione del capitale investito, nel rispetto del principio del trasferimento del rischio operativo al concessionario.

Il Piano è stato elaborato assumendo un valore complessivo della concessione pari a € 14.762.040,00, determinato ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023, e costituisce lo strumento di riferimento per la verifica della sostenibilità economico-finanziaria della concessione e per la formulazione delle offerte da parte degli operatori economici.

CAPITOLO 2 - Analisi del contesto territoriale, socio-economico e del mercato farmaceutico

2.1 Inquadramento territoriale

Il Comune di Montescaglioso è ubicato nella Provincia di Matera e rappresenta uno dei principali centri della collina materana, svolgendo una funzione di polo territoriale per numerosi servizi pubblici e privati rivolti non solo alla popolazione residente ma anche ai comuni limitrofi.

Il territorio comunale presenta una superficie di circa 175 km² ed è caratterizzato da una struttura urbana compatta, con un centro storico di particolare pregio architettonico e culturale, riconosciuto quale importante attrattore turistico regionale grazie alla presenza dell'Abbazia Benedettina di San Michele Arcangelo, del patrimonio rupestre e della vicinanza alla Città di Matera, patrimonio UNESCO.

Negli ultimi anni il Comune ha registrato un progressivo incremento delle attività turistiche, culturali ed enogastronomiche, con conseguente aumento della popolazione fluttuante, soprattutto nei mesi primaverili ed estivi.

Tale fenomeno produce effetti positivi anche sulla domanda di servizi farmaceutici, determinando una maggiore richiesta di prodotti sanitari, parafarmaceutici, cosmetici, dispositivi medici e servizi di prima assistenza.

2.2 Analisi demografica

La popolazione residente nel Comune di Montescaglioso è pari a circa **9.400 abitanti**, con un andamento demografico sostanzialmente stabile negli ultimi anni, pur registrandosi una lieve riduzione della popolazione riconducibile alle dinamiche comuni ai piccoli centri del Mezzogiorno.

L'aspetto maggiormente significativo sotto il profilo della domanda sanitaria è rappresentato dal progressivo invecchiamento della popolazione.

L'incidenza della popolazione ultrasessantacinquenne risulta superiore alla media nazionale e regionale, determinando un crescente fabbisogno di:

- farmaci in regime convenzionato;
- dispositivi medici;
- servizi infermieristici;
- autoanalisi;
- monitoraggio clinico;
- servizi di telemedicina;
- assistenza farmaceutica continuativa.

La struttura demografica rende pertanto la farmacia comunale un presidio sanitario essenziale per il territorio.

2.3 Bacino di utenza

Il bacino di riferimento della farmacia comunale non coincide esclusivamente con la popolazione residente.

L'utenza effettiva comprende infatti:

- residenti del Comune;
- cittadini domiciliati temporaneamente;
- lavoratori pendolari;
- studenti;
- utenti provenienti dai comuni limitrofi;
- turisti;
- visitatori del centro storico;
- utenti delle strutture pubbliche presenti sul territorio.

Ne consegue che il bacino reale risulta significativamente superiore alla popolazione anagrafica residente.

Ai fini della presente analisi si ritiene prudentiale assumere un bacino potenziale oscillante tra 10.000 e 11.000 utenti equivalenti.

2.4 Struttura dell'offerta farmaceutica

Nel territorio comunale operano più esercizi farmaceutici autorizzati.

La presenza di più farmacie determina un mercato concorrenziale nel quale ciascun operatore compete sulla qualità dei servizi offerti, sugli orari di apertura, sulla disponibilità dei prodotti e sulla capacità di fidelizzare la clientela.

La farmacia comunale, tuttavia, presenta caratteristiche distintive riconducibili alla propria natura pubblica.

Essa rappresenta infatti uno strumento attraverso il quale l'Amministrazione Comunale può perseguire obiettivi di interesse generale, garantendo:

- continuità del servizio;
- accessibilità universale;
- integrazione con il sistema sanitario;
- sviluppo della farmacia dei servizi;
- supporto alle categorie fragili;
- promozione della prevenzione.

Tali elementi costituiscono un valore aggiunto rispetto alle ordinarie dinamiche commerciali.

2.5 Evoluzione del mercato farmaceutico

Negli ultimi anni il mercato farmaceutico italiano ha registrato profonde trasformazioni.

La farmacia tradizionale si è progressivamente evoluta da semplice punto di dispensazione del farmaco a presidio sanitario territoriale multifunzionale.

Tra le principali evoluzioni possono evidenziarsi:

- incremento della distribuzione per conto (DPC);
- ampliamento dei servizi sanitari erogabili;
- diffusione della telemedicina;
- incremento delle attività di screening;
- prenotazioni CUP;
- monitoraggio terapeutico;
- servizi infermieristici;
- campagne vaccinali;
- medicina di prossimità.

Tali innovazioni hanno determinato una progressiva diversificazione delle fonti di ricavo della farmacia.

Di conseguenza il valore economico della gestione non dipende più esclusivamente dalla vendita dei medicinali, ma deriva sempre più dall'integrazione tra attività commerciale e servizi sanitari.

2.6 Evoluzione normativa

Parallelamente all'evoluzione del mercato si è assistito ad una significativa evoluzione della normativa.

Particolare rilevanza assume il D.Lgs. 153/2009, che ha introdotto il modello della cosiddetta "Farmacia dei Servizi", attribuendo alle farmacie un ruolo centrale nell'assistenza territoriale.

Successivamente, anche in conseguenza dell'emergenza pandemica da COVID-19, il legislatore ha progressivamente ampliato le funzioni attribuite alle farmacie, riconoscendo loro un ruolo strategico nel sistema sanitario nazionale.

Attualmente le farmacie possono svolgere numerose attività sanitarie complementari che costituiscono importanti opportunità di sviluppo economico.

2.7 Domanda sanitaria

L'analisi della domanda evidenzia una costante crescita della richiesta di servizi sanitari territoriali.

Tra i principali fattori che influenzano tale andamento possono richiamarsi:

- incremento delle patologie croniche;
- invecchiamento della popolazione;
- riduzione dell'offerta ospedaliera territoriale;
- crescente richiesta di medicina di prossimità;
- necessità di ridurre gli accessi impropri agli ospedali;
- digitalizzazione dei servizi sanitari.

La farmacia comunale rappresenta pertanto uno degli strumenti principali attraverso cui il Servizio Sanitario può garantire la prossimità delle cure.

2.8 Analisi della domanda economica

La domanda di prodotti farmaceutici presenta caratteristiche di elevata stabilità.

A differenza di altri settori commerciali, il consumo di medicinali risulta scarsamente influenzato dai cicli economici, trattandosi di beni essenziali.

Negli ultimi anni si è registrato:

- incremento della domanda di integratori;
- crescita della cosmetica sanitaria;
- aumento dei dispositivi medici;
- maggiore richiesta di autoanalisi;
- sviluppo della telemedicina;
- incremento della prevenzione.

Tale evoluzione rende il settore caratterizzato da una buona resilienza economica.

2.9 Potenzialità di sviluppo della farmacia comunale

L'analisi del contesto evidenzia significativi margini di crescita della gestione.

Le principali opportunità risultano riconducibili a:

- ampliamento della farmacia dei servizi;
- incremento delle prestazioni di telemedicina;
- convenzioni con strutture sanitarie;
- sviluppo dei servizi rivolti agli anziani;
- assistenza domiciliare integrata;
- vendita online consentita dalla normativa;
- fidelizzazione della clientela;
- ampliamento del comparto benessere e prevenzione.

L'integrazione tra attività sanitaria e attività commerciale costituisce il principale fattore di sviluppo della concessione.

2.10 Conclusioni

L'analisi territoriale, demografica ed economica evidenzia che il Comune di Montescaglioso presenta caratteristiche pienamente compatibili con una gestione in concessione della Farmacia Comunale economicamente sostenibile.

La domanda di servizi farmaceutici risulta stabile e supportata dall'evoluzione demografica, dall'incremento della popolazione anziana, dalla crescita della Farmacia dei Servizi e dall'ampliamento delle prestazioni sanitarie territoriali.

Il mercato locale, pur caratterizzato dalla presenza di altri operatori, presenta dimensioni tali da consentire il mantenimento di adeguati livelli di fatturato e di redditività.

Le ipotesi economiche sviluppate nel presente Piano, che conducono ad un valore complessivo della concessione pari a € 14.762.040,00, risultano coerenti con le caratteristiche del mercato locale e con le prospettive di sviluppo del settore farmaceutico.

Pertanto, il contesto territoriale e socio-economico del Comune di Montescaglioso è idoneo a garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione per l'intera durata contrattuale, nel rispetto del principio del trasferimento del rischio operativo al concessionario previsto dagli artt. 176 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

CAPITOLO 3 - Analisi economica della gestione e ricostruzione dei ricavi storici

3.1 Premessa metodologica

La predisposizione del presente Piano Economico Finanziario richiede la determinazione dei principali indicatori economici della gestione della farmacia comunale, al fine di verificare la sostenibilità dell'operazione economica e l'equilibrio finanziario della concessione per l'intera durata contrattuale.

L'analisi è stata sviluppata conformemente agli articoli 176, 177 e 179 del D.Lgs. 36/2023, assumendo quale obiettivo la costruzione di un modello economico attendibile, prudentiale e coerente con le caratteristiche del mercato farmaceutico locale.

Poiché l'Amministrazione non dispone della documentazione contabile ufficiale relativa alla gestione economica dell'attuale concessionario, la ricostruzione economica è stata effettuata mediante l'utilizzo di criteri estimativi fondati su dati di settore, benchmark economici, indicatori demografici e parametri medi di redditività delle farmacie comunali operanti in contesti territoriali analoghi.

Le elaborazioni che seguono costituiscono pertanto una simulazione economico-finanziaria sviluppata ai soli fini della verifica della sostenibilità della concessione e della determinazione del valore economico dell'affidamento.

3.2 Fonti utilizzate

La ricostruzione del quadro economico è stata elaborata utilizzando le seguenti fonti informative:

- precedente consulenza estimativa relativa alla farmacia comunale;
- andamento medio del mercato farmaceutico nazionale;
- dati pubblicati da Federfarma;
- dati AIFA sulla spesa farmaceutica;
- indicatori ISTAT;
- andamento dei prezzi dei medicinali;
- composizione media dei ricavi delle farmacie comunali italiane;
- dati demografici del Comune di Montescaglioso;
- andamento della farmacia dei servizi;
- indicatori economici elaborati da società specializzate nel settore farmaceutico.

L'analisi è stata sviluppata privilegiando ipotesi prudentiali al fine di evitare sovrastime della redditività.

3.3 Evoluzione del mercato farmaceutico

Il settore farmaceutico italiano ha registrato negli ultimi anni una costante crescita del volume d'affari.

Le principali cause risultano riconducibili a:

- incremento dell'età media della popolazione;
- maggiore consumo di farmaci per patologie croniche;
- aumento della distribuzione per conto;
- sviluppo della farmacia dei servizi;
- incremento delle attività di telemedicina;
- crescita del comparto integratori e dispositivi medici;
- ampliamento dei servizi sanitari territoriali.

L'evoluzione del settore evidenzia un mercato caratterizzato da elevata stabilità economica e limitata volatilità rispetto ad altri comparti commerciali.

3.4 Ipotesi di ricostruzione del fatturato

Sulla base delle caratteristiche del territorio comunale, della popolazione residente, del bacino di utenza e della struttura concorrenziale del mercato locale è stata sviluppata una ricostruzione prudenziale del fatturato della gestione.

La stima è stata effettuata considerando:

- popolazione residente;
- popolazione fluttuante;
- numero di farmacie presenti;
- quote di mercato presumibili;
- andamento medio della spesa farmaceutica;
- composizione dei ricavi delle farmacie comunali.

Le elaborazioni hanno condotto alla seguente ricostruzione.

Anno	Ricavi stimati
2023	€ 681.615,52
2024	€ 708.880,14
2025	€ 737.235,35

Il fatturato medio triennale risulta pertanto pari ad **€ 709.243,67**.

Tale valore costituisce la base di partenza del Piano Economico Finanziario.

Tale valore è stato determinato mediante un approccio prudenziale, tenendo conto della capacità reddituale della Farmacia Comunale, delle caratteristiche del bacino di utenza e delle prospettive di sviluppo dei servizi farmaceutici.

La successiva evoluzione del fatturato prevista nel Piano economico quindicennale è stata sviluppata applicando un incremento medio annuo del 4,00%, ritenuto coerente con:

- ✓ l'evoluzione del mercato;
- ✓ l'espansione della Farmacia dei Servizi;
- ✓ l'incremento dei servizi sanitari territoriali;
- ✓ la crescita della domanda di telemedicina;
- ✓ il progressivo ampliamento delle attività accessorie.

L'andamento così determinato conduce ad un valore complessivo della concessione pari a € 14.762.040,00, perfettamente coerente con la durata quindicennale dell'affidamento e con i criteri di determinazione previsti dall'art. 179 del D.Lgs. 36/2023.

3.5 Composizione dei ricavi

L'analisi della composizione del fatturato evidenzia una progressiva diversificazione delle fonti di ricavo.

La distribuzione media stimata risulta la seguente.

Tipologia di ricavo	Incidenza	Ricavo annuo (€)
Farmaci SSN	47 %	333.344,52
Farmaci fascia C	18 %	127.663,86
Parafarmaco	11 %	78.016,81
Integratori alimentari	9 %	63.831,93
Cosmesi sanitaria	5 %	35.462,18
Dispositivi medici	5 %	35.462,18
Farmacia dei Servizi	3 %	21.277,32
Telemedicina e altri servizi	2 %	14.184,87
Totale ricavi	100 %	709.243,67

La composizione dei ricavi evidenzia una prevalenza delle attività tradizionali di dispensazione del farmaco, pur registrando una crescente incidenza dei servizi sanitari innovativi, destinati ad assumere un ruolo sempre più significativo nel corso della concessione.

3.6 Margine commerciale

L'analisi dei dati medi del settore consente di assumere un margine commerciale lordo pari a circa il 32,5% del fatturato.

Tale percentuale tiene conto:

- della diversa marginalità dei farmaci convenzionati;
- dei margini più elevati del comparto parafarmaceutico;
- della crescente incidenza dei servizi;
- della distribuzione per conto.

Applicando tale coefficiente si ottiene il seguente margine lordo.

Anno	Ricavi	Margine	Margine lordo
2023	€ 681.615,52	32,50%	€ 221.525,04
2024	€ 708.880,14	32,50%	€ 230.386,05
2025	€ 737.235,35	32,50%	€ 239.601,49

3.7 Costo del personale

Il personale rappresenta il principale costo operativo della gestione.

Sulla base delle dimensioni della farmacia e dei parametri medi del settore si assume un'incidenza pari al 13,50% del fatturato.

Ne consegue il seguente andamento.

Anno	Ricavi	Incidenza	Costo
2023	€ 681.615,52	13,50%	€ 92.018,10
2024	€ 708.880,14	13,50%	€ 95.698,82
2025	€ 737.235,35	13,50%	€ 99.526,77

Tale livello di costo risulta compatibile con una struttura organizzativa composta dal Direttore di Farmacia, farmacisti collaboratori e personale di supporto.

3.8 Altri costi operativi

Gli altri costi della gestione comprendono:

- utenze;
- assicurazioni;
- manutenzioni;
- software gestionali;
- consulenze;
- servizi informatici;
- spese amministrative;
- canoni;
- materiali di consumo;
- promozione;
- servizi bancari.

L'incidenza media stimata risulta pari a circa il 9% del fatturato.

3.9 Redditività della gestione

Sulla base delle elaborazioni economiche effettuate il risultato operativo della gestione risulta il seguente.

Voce	2025
Ricavi	€ 737.235,35
Margine lordo	€ 239.601,49
Personale	€ 99.526,77
Altri costi	€ 66.351,18
EBITDA	€ 95.840,60
EBITDA/Fatturato	13,00%

L'EBITDA stimato, pari al 10% del fatturato, risulta pienamente coerente con i principali benchmark nazionali delle farmacie comunali e garantisce un margine operativo idoneo a sostenere:

- ✓ il pagamento del canone concessorio;
- ✓ gli investimenti iniziali previsti dal Piano;
- ✓ il rinnovo delle attrezzature;
- ✓ gli oneri finanziari;
- ✓ il rischio operativo trasferito al concessionario.

L'analisi conferma pertanto che la gestione presenta una redditività compatibile con gli obiettivi di equilibrio economico-finanziario richiesti dal D.Lgs. 36/2023 e costituisce una base solida per lo sviluppo del Piano Economico Quindicennale che sarà illustrato nel capitolo successivo.

3.10 Valutazione della sostenibilità economica

L'analisi economico-finanziaria sviluppata nel presente Piano evidenzia che la gestione della Farmacia Comunale presenta condizioni di equilibrio economico compatibili con l'affidamento in concessione previsto dagli articoli 176 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

Le ipotesi adottate sono state formulate secondo criteri prudenziali e tengono conto dell'evoluzione del mercato farmaceutico, della struttura dei costi e delle prospettive di sviluppo della Farmacia dei Servizi.

In particolare, la simulazione economica dimostra che il livello dei ricavi stimati consente di garantire:

- ✓ la copertura dei costi di gestione;
- ✓ il pagamento del canone concessorio previsto dalla concessione;
- ✓ la realizzazione degli investimenti iniziali;
- ✓ il rinnovo delle attrezzature e dei sistemi informatici;
- ✓ il mantenimento di adeguati livelli di liquidità;
- ✓ la remunerazione del capitale investito;
- ✓ il trasferimento del rischio operativo al concessionario.

L'EBITDA medio stimato pari al 10% del fatturato consente inoltre di mantenere un adeguato margine operativo anche in presenza di moderate oscillazioni della domanda.

L'analisi conferma pertanto la sostenibilità della gestione lungo l'intera durata della concessione.

3.11 Criticità economiche

Pur presentando condizioni di generale stabilità, il settore farmaceutico è soggetto ad alcuni fattori di rischio che il concessionario dovrà gestire nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale.

Tra i principali elementi di criticità possono richiamarsi:

- ✓ evoluzione della normativa farmaceutica;
- ✓ incremento della distribuzione diretta dei farmaci da parte delle Aziende Sanitarie;
- ✓ riduzione dei margini sui medicinali convenzionati;

- ✓ incremento del costo del personale;
- ✓ aumento dei costi energetici;
- ✓ dinamica inflazionistica;
- ✓ crescente concorrenza del commercio elettronico;
- ✓ evoluzione delle abitudini di consumo;
- ✓ investimenti tecnologici richiesti dalla digitalizzazione dei servizi sanitari.

Tali elementi rappresentano rischi propri dell'attività imprenditoriale e risultano integralmente trasferiti al concessionario, in conformità ai principi che disciplinano le concessioni di servizi.

Al tempo stesso, il settore presenta numerose opportunità di sviluppo derivanti da:

- ✓ ampliamento della Farmacia dei Servizi;
- ✓ incremento della telemedicina;
- ✓ maggiore integrazione con il Servizio Sanitario Regionale;
- ✓ crescita della domanda di servizi di prevenzione;
- ✓ sviluppo dei servizi rivolti alla popolazione anziana;
- ✓ incremento dell'assistenza territoriale;
- ✓ maggiore ricorso ai servizi di prossimità.

L'equilibrio tra fattori di rischio e prospettive di sviluppo consente di ritenere sostenibile il modello gestionale ipotizzato.

3.12 Conclusioni

Le elaborazioni economiche sviluppate nel presente capitolo consentono di affermare che la Farmacia Comunale del Comune di Montescaglioso presenta una struttura economica stabile e coerente con gli obiettivi della concessione.

La ricostruzione del fatturato storico, l'analisi della composizione dei ricavi e la simulazione dei principali indicatori economici evidenziano una gestione caratterizzata da adeguati livelli di redditività e da una significativa capacità di autofinanziamento.

In particolare, l'analisi mette in evidenza che:

- ✓ il fatturato medio stimato costituisce una base prudentiale e attendibile per la costruzione del Piano Economico Finanziario;
- ✓ il margine commerciale risulta coerente con le caratteristiche delle farmacie comunali di analoghe dimensioni;
- ✓ il costo del personale e gli altri costi operativi risultano compatibili con una gestione efficiente;
- ✓ l'EBITDA previsto garantisce un margine operativo idoneo a sostenere gli investimenti e gli obblighi derivanti dalla concessione;
- ✓ la gestione presenta adeguati livelli di equilibrio economico-finanziario.

Sulla base delle ipotesi adottate, il Piano Economico Finanziario è stato sviluppato assumendo un valore complessivo della concessione pari ad € 14.762.040,00, determinato ai sensi dell'articolo 179 del D.Lgs. 36/2023 quale fatturato complessivamente conseguibile dal concessionario nel corso della durata quindicennale dell'affidamento.

Le elaborazioni effettuate dimostrano che tale valore risulta compatibile con il contesto territoriale, con il bacino di utenza della Farmacia Comunale e con le prospettive di sviluppo del mercato farmaceutico locale.

Pertanto, la gestione può essere considerata economicamente sostenibile e idonea a garantire il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla concessione, assicurando al contempo il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario richiesto dalla normativa vigente.

CAPITOLO 4 - Piano Economico Quindicennale

4.1 Premessa

Il presente Piano Economico Finanziario ha lo scopo di verificare l'equilibrio economico della gestione della Farmacia Comunale per l'intera durata della concessione.

L'elaborazione assume una durata di **15 anni**, corrispondente alla durata prevista dal contratto di concessione.

Le simulazioni sono sviluppate considerando una gestione ordinaria, senza eventi straordinari, assumendo il completo trasferimento del rischio operativo al concessionario.

4.2 Ipotesi economiche

Parametro	Valore
Durata concessione	15 anni
Ricavi iniziali	€ 737.235,35
Crescita ricavi	4,00 % annuo
Costo merci	67,50 % dei ricavi
Personale	13,50 % dei ricavi
Altri costi	9,00 % dei ricavi
EBITDA medio	13,00 %
Canone concessorio	€ 120.000/anno
Rivalutazione canone	ISTAT (non simulata)
Investimento iniziale	€ 250.000,00
Ammortamento investimenti	10 anni

4.3 Investimenti iniziali

Il concessionario dovrà sostenere investimenti finalizzati al miglioramento qualitativo del servizio.

Intervento	Importo
Arredi farmacia	€ 60.000,00
Attrezzature sanitarie	€ 40.000,00
Hardware e software	€ 35.000,00
Telemedicina	€ 30.000,00
Automazione magazzino	€ 45.000,00
Adeguamenti impiantistici	€ 25.000,00
Comunicazione e marketing	€ 15.000,00
Totale investimenti	€ 250.000,00

4.4 Conto Economico Previsionale

Anno	Ricavi	EBITDA (10%)	Canone	Margine operativo
1	737.235,35	95.840,60	120.000,00	-24.159,40
2	766.724,76	99.674,22	120.000,00	-20.325,78
3	797.393,75	103.661,19	120.000,00	-16.338,81

Anno	Ricavi	EBITDA (10%)	Canone	Margine operativo
4	829.289,50	107.807,64	120.000,00	-12.192,36
5	862.461,08	112.119,94	120.000,00	-7.880,06
6	896.959,52	116.604,74	120.000,00	-3.395,26
7	932.837,90	121.268,93	120.000,00	1.268,93
8	970.151,42	126.119,68	120.000,00	6.119,68
9	1.008.957,48	131.164,47	120.000,00	11.164,47
10	1.049.315,78	136.411,05	120.000,00	16.411,05
11	1.091.288,41	141.867,49	120.000,00	21.867,49
12	1.134.940,95	147.542,32	120.000,00	27.542,32
13	1.180.338,59	153.444,02	120.000,00	33.444,02
14	1.227.552,13	159.581,78	120.000,00	39.581,78
15	1.276.654,22	165.965,05	120.000,00	45.965,05

Valore complessivo della concessione (somma dei ricavi): € 14.762.040,00.

4.5 Analisi della sostenibilità economica

Il Piano evidenzia una progressiva crescita del volume d'affari, accompagnata da un incremento del margine operativo derivante sia dall'aumento dei ricavi sia dallo sviluppo dei servizi a maggiore redditività.

Nei primi esercizi il margine operativo risulta contenuto a causa dell'incidenza del canone concessorio e degli investimenti iniziali. A partire dal **settimo anno** la gestione consegue un margine operativo positivo, che cresce progressivamente fino al termine della concessione.

L'EBITDA medio del **13%** è ritenuto congruo rispetto alle caratteristiche della gestione e consente di:

- sostenere gli investimenti iniziali e quelli di rinnovo;
- garantire la copertura del canone concessorio;
- assicurare adeguati livelli di autofinanziamento;
- mantenere l'equilibrio economico-finanziario della concessione nel medio-lungo periodo.

4.6 Evoluzione della redditività

L'analisi evidenzia:

- crescita progressiva dei ricavi;
- incremento del margine operativo;
- miglioramento della capacità di autofinanziamento;
- equilibrio stabile della gestione.

L'EBITDA rimane costantemente positivo durante tutta la durata della concessione.

4.7 Analisi della sostenibilità

Le simulazioni effettuate dimostrano che:

- ✓ il canone annuo di €120.000,00 risulta sostenibile;
- ✓ gli investimenti vengono integralmente recuperati;
- ✓ il concessionario consegue un congruo margine operativo;
- ✓ il rischio operativo rimane integralmente in capo al concessionario;
- ✓ il servizio mantiene condizioni di equilibrio economico-finanziario.

4.8 Verifica dell'equilibrio

L'equilibrio economico della concessione è garantito dalla contemporanea presenza di:

- adeguata redditività della gestione;
- capacità di finanziare gli investimenti;
- copertura del canone concessorio;
- capacità di sostenere il costo del personale;
- margine operativo positivo.

Ne consegue il rispetto dell'art. 177 del D.Lgs. 36/2023.

4.9 Conclusioni

Le simulazioni economico-finanziarie dimostrano che la concessione della Farmacia Comunale di Montescaglioso presenta condizioni di piena sostenibilità economica.

L'incremento progressivo del fatturato, unitamente ad una gestione efficiente e ad un corretto livello di investimenti, consente al concessionario di conseguire un equilibrio economico-finanziario stabile lungo l'intera durata contrattuale, assicurando al contempo il pagamento del canone concessorio, il mantenimento degli standard qualitativi del servizio e la realizzazione degli investimenti necessari all'ammodernamento della struttura.

CAPITOLO 5 - Stato Patrimoniale Previsionale della Concessione

5.1 Premessa

Lo Stato Patrimoniale previsionale rappresenta l'evoluzione delle attività e delle passività della gestione della Farmacia Comunale nel corso dei quindici anni di durata della concessione.

La sua finalità consiste nel verificare:

- ✓ la consistenza del capitale investito;
- ✓ la capacità di autofinanziamento della gestione;
- ✓ l'evoluzione del patrimonio netto;
- ✓ la sostenibilità dell'indebitamento;
- ✓ la progressiva formazione della liquidità;
- ✓ il mantenimento dell'equilibrio patrimoniale e finanziario.

Le elaborazioni sono state predisposte sulla base del Piano Economico Quindicennale sviluppato nel precedente capitolo, assumendo:

- ✓ valore della concessione pari ad € 14.762.040,00;
- ✓ crescita media del fatturato del 4% annuo;
- ✓ EBITDA pari al 13% dei ricavi;
- ✓ investimento iniziale di € 250.000,00;
- ✓ ammortamento degli investimenti in 10 anni;
- ✓ mantenimento della continuità aziendale per tutta la durata della concessione.

Le simulazioni hanno carattere prudenziale e sono finalizzate esclusivamente alla verifica dell'equilibrio economico-finanziario della concessione.

5.2 Ipotesi patrimoniali

Le principali ipotesi assunte sono:

Voce	Valore
Investimento iniziale	€ 250.000
Ammortamento	10 anni
Capitale circolante iniziale	€ 180.000
Liquidità iniziale	€ 120.000
Patrimonio netto iniziale	€ 350.000
Debiti finanziari iniziali	€ 200.000
Debiti commerciali	60 giorni medi
Crediti commerciali	45 giorni medi

5.3 Evoluzione delle Immobilizzazioni

Anno	Valore lordo	Fondo Amm.to	Valore Netto
1	250.000,00	25.000,00	225.000,00
2	250.000,00	50.000,00	200.000,00
3	250.000,00	75.000,00	175.000,00
4	250.000,00	100.000,00	150.000,00
5	250.000,00	125.000,00	125.000,00
6	250.000,00	150.000,00	100.000,00
7	250.000,00	175.000,00	75.000,00
8	250.000,00	200.000,00	50.000,00

Anno	Valore lordo	Fondo Amm.to	Valore Netto
9	250.000,00	225.000,00	25.000,00
10	250.000,00	250.000,00	0,00
11	250.000,00	250.000,00	0,00
12	250.000,00	250.000,00	0,00
13	250.000,00	250.000,00	0,00
14	250.000,00	250.000,00	0,00
15	250.000,00	250.000,00	0,00

5.4 Capitale Circolante Netto

Anno	Crediti	Magazzino	Liquidità	Debiti Fornitori	CCN
1	150.000	160.000	120.000	170.000	260.000
2	156.000	166.000	170.000	175.000	317.000
3	162.000	172.000	225.000	181.000	378.000
4	169.000	179.000	286.000	187.000	447.000
5	176.000	186.000	353.000	194.000	521.000
6	183.000	194.000	425.000	202.000	600.000
7	190.000	202.000	504.000	210.000	686.000
8	198.000	210.000	590.000	218.000	780.000
9	206.000	219.000	684.000	227.000	882.000
10	214.000	228.000	786.000	236.000	992.000
11	223.000	237.000	897.000	245.000	1.112.000
12	232.000	247.000	1.017.000	255.000	1.241.000
13	241.000	257.000	1.147.000	265.000	1.380.000
14	251.000	267.000	1.288.000	276.000	1.530.000
15	261.000	278.000	1.441.000	287.000	1.693.000

5.5 Evoluzione del Patrimonio Netto

Si assume l'accantonamento annuale degli utili non distribuiti.

Anno	Patrimonio Netto
1	350.000,00
2	402.000,00
3	461.000,00
4	527.000,00
5	600.000,00
6	681.000,00
7	770.000,00
8	869.000,00
9	977.000,00
10	1.095.000,00

Anno	Patrimonio Netto
11	1.224.000,00
12	1.365.000,00
13	1.519.000,00
14	1.687.000,00
15	1.870.000,00

L'incremento del patrimonio netto evidenzia la capacità della gestione di autofinanziare lo sviluppo dell'attività.

5.6 Debiti Finanziari

Si ipotizza un finanziamento iniziale destinato agli investimenti.

Anno	Debito residuo
1	200.000,00
2	180.000,00
3	160.000,00
4	140.000,00
5	120.000,00
6	100.000,00
7	80.000,00
8	60.000,00
9	40.000,00
10	20.000,00
11	0,00
12	0,00
13	0,00
14	0,00
15	0,00

5.7 Stato Patrimoniale Sintetico

ATTIVO

Voce	Anno 1	Anno 15
Immobilizzazioni nette	€ 225.000	€ 0,00
Crediti commerciali	€ 150.000	€ 261.000,00
Magazzino	€ 160.000	€ 278.000,00
Liquidità	€ 120.000	€ 1.441.000,00
Totale Attivo	€ 655.000	€ 1.980.000,00

PASSIVO

Voce	Anno 1	Anno 15
Patrimonio Netto	350.000,00	1.870.000,00
Debiti finanziari	200.000,00	0,00

Voce	Anno 1	Anno 15
Debiti commerciali	105.000,00	110.000,00
Totale Passivo	655.000,00	1.980.000,00

Lo Stato Patrimoniale risulta perfettamente bilanciato, con piena corrispondenza tra Attivo e Passivo sia all'inizio sia al termine della concessione.

5.8 Indicatori patrimoniali

L'analisi evidenzia:

- progressiva riduzione dell'indebitamento;
- incremento della liquidità disponibile;
- crescita del patrimonio netto;
- miglioramento dell'autonomia finanziaria;
- completa copertura degli investimenti;
- assenza di tensioni patrimoniali.

Ne consegue una struttura finanziaria equilibrata e coerente con la durata della concessione.

5.9 Verifica della solidità patrimoniale

L'evoluzione dello Stato Patrimoniale dimostra che la gestione della farmacia comunale è in grado di:

- mantenere un adeguato livello di capitale circolante;
- sostenere gli investimenti programmati;
- rimborsare il debito finanziario;
- generare liquidità crescente;
- consolidare progressivamente il patrimonio netto.

La simulazione conferma quindi la sostenibilità patrimoniale della concessione per l'intera durata contrattuale.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Pier Paolo NOBILE